

## DVI.

## SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MARTEDÌ 27 GIUGNO 1950

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **TARGETTI**

INDI

DEL PRESIDENTE **GRONCHI** E DEL VICEPRESIDENTE **MARTINO**

## INDICE

	PAG.
<b>Congedi</b> . . . . .	20077
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Trasmissione dal Senato</i> ).	
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione</i> ):	
Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri. (37) . . . . .	20078
PRESIDENTE . . . . .	20078
TITOMANLIO VITTORIA . . . . .	20078
REPOSSI . . . . .	20080
NOCE TERESA . . . . .	20084
SABATINI . . . . .	20086
PERROTTI . . . . .	20090
FEDERICI MARIA, <i>Relatore</i> . . . . .	20091
RUBINACCI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . . .	20096
<b>Proposta di legge</b> ( <i>Trasmissione dal Senato</i> ) . . . . .	20077

**La seduta comincia alle 10.**

MAZZA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 24 giugno 1950.

(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Fassina, Giacchero, Migliori e Pastore.

(I congedi sono concessi).

**Trasmissione dal Senato di disegni e di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

« Riserva di forniture e lavorazioni, per le Amministrazioni dello Stato, in favore degli stabilimenti industriali delle regioni meridionali e del Lazio e determinazione delle zone da comprendersi nell'Italia meridionale e insulare » (*Già approvato dalla X Commissione permanente della Camera dei deputati e modificato da quella IX Commissione permanente*) (1188-B);

« Assegnazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1950-51, di un contributo ordinario di lire 480 milioni annui, a favore dell'Unione italiana ciechi, da destinarsi all'assistenza continuativa dei ciechi in condizione di maggior bisogno e per l'aumento del contributo ordinario di funzionamento da lire 15 milioni a lire 20 milioni annui, a decorrere dallo stesso esercizio » (*Approvato da quella I Commissione permanente*) (1393);

« Adeguamento dei limiti di valore per la autorizzazione degli acquisti da parte degli Istituti ecclesiastici e degli Enti di Culto » (*Approvato da quella I Commissione permanente*) (1394);

« Adeguamento dei limiti di valore per la autorizzazione agli acquisti e per l'esercizio della tutela governativa sugli istituti dei culti diversi dalla religione cattolica » (*Approvato da quella I Commissione permanente*) (1395);

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 GIUGNO 1950

« Modificazioni alle tariffe dei diritti di segreteria delle Camere di commercio e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio » (*Approvato da quella IX Commissione permanente*) (1396).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi: il primo alla Commissione permanente che già lo ebbe in esame, gli altri alle competenti Commissioni, con riserva di stabilire se dovranno esservi esaminati in sede referente o legislativa.

Il Presidente del Senato ha inoltre trasmesso la seguente proposta di legge d'iniziativa dei senatori Vigiani e altri: « Proroga dei termini di cui alla legge 13 marzo 1950, n. 114, concernente modificazioni alla legge 8 maggio 1949, n. 285, e al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, recanti provvedimenti per la cooperazione » (1398).

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione competente.

#### **Discussione del disegno di legge: Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri. (37).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la onorevole Vittoria Titomanlio. Ne ha facoltà.

TITOMANLIO VITTORIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 37, che la XI Commissione ha l'onore di ripresentare alla Camera dopo un profondo esame e l'inserimento di molte modifiche, non rappresenta una novità nella legislazione italiana, ma semplicemente segna un passo in avanti nelle conquiste sociali dal punto di vista della nobiltà della maternità da una parte e del lavoro dall'altra. Non rappresenta una novità perché le leggi preesistenti avevano già in un certo qual modo trattato il problema: nel 1902, 1907, 1910, 1923, 1929, 1934. La legge del 1934 aveva, si può dire, sintetizzato in un testo unico quello che le leggi precedenti avevano già definito, apportandovi delle modifiche. La materia venne poi codificata con i regolamenti del 1938 e del 1940.

Il disegno di legge che consideriamo, se — come dicevo — una novità, presenta tuttavia aspetti relativamente positivi per ciò che riguarda l'estensione dell'applicazione della legge; la dosatura particolarmente della obbligatorietà dell'astensione dal lavoro, secondo le varie mansioni; e l'adattamento ai

tempi e alle esigenze economiche attuali dei provvedimenti economici.

La legge del 1934 infatti trattava soltanto di alcune categorie, non ostante che essa (con la legge del 1924) si riferisse ai contratti di impiego privato in fatto di tutela della maternità per la categoria delle impiegate. Ma questo disegno di legge vuole estendere il beneficio alle lavoratrici agricole, alle addette ai lavori domestici e alle lavoranti a domicilio.

Per ciò che riguarda la dosatura della obbligatorietà della astensione dal lavoro, abbiamo visto come le leggi precedenti non fossero sufficienti, ed i miglioramenti, i regolamenti e gli accordi salariali avevano dimostrato la necessità che nuove leggi disciplinassero tutta la materia.

Non dobbiamo poi meravigliarci se questo disegno di legge tratta del lavoro della donna, perché la donna ha dato sempre un grande apporto alla vita sociale. Infatti l'articolo 4 della Costituzione parla di diritto al lavoro e parla anche del dovere che ogni cittadino ha di esercitare una attività o una funzione relativa alle proprie possibilità e a propria scelta per concorrere al bene spirituale e materiale della società. Il diritto al lavoro è rappresentato anche da un bisogno di lavoro da parte della donna, quale è manifestato dalla necessità dei tempi.

Ora, la donna integra con il proprio salario e con il beneficio del proprio lavoro il bilancio familiare, e supplisce l'uomo là, dove l'uomo non ha un'occupazione. Il vuoto economico della disoccupazione è colmato in certe famiglie dalla donna, che è molte volte l'unica apportatrice di pane per sé, per il proprio sposo e per i propri figlioli. Inoltre, mentre una volta, quando si sposava, la donna lasciava il proprio lavoro, molto spesso oggi essa invece, pressata dalle esigenze domestiche, continua a recare il proprio apporto alla vita sociale ed economica della famiglia.

Non è soltanto un diritto, dice la Costituzione; è anche un dovere. Quando la economia della collettività si basava sulla economia familiare il lavoro della donna era circoscritto nell'ambito domestico; oggi, essendo mutata la vita sociale, la donna ha sentito il dovere di dare un maggiore apporto alla collettività. La donna porta infatti in questa sfera alcune attitudini particolari: tenacia, spirito di sacrificio, senso di responsabilità e intuizione.

Ma vi sono poi alcuni compiti che si adattano specificamente alla donna, come

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 GIUGNO 1950

per esempio nell'agricoltura i lavori stagionali, la raccolta delle olive, la monda del riso, l'imballo delle frutta. Anche nell'industria dei lavori che importano un salario particolarmente esiguo e accettabile quindi solo dalle donne; primeggia quello della manifattura dei tabacchi. C'è poi il lavoro delle domestiche presso le famiglie private, negli alberghi e nelle pensioni. Tale servizio non va più considerato come un residuo di schiavitù, ma come una collaborazione alla vita collettiva.

Abbiamo poi le impiegate, le infermiere. Nel campo impiegatizio, si dirà che la donna ha sostituito in pieno l'uomo, ma, a parte il lavoro di concetto ove le donne impiegate sono poche, vi sono le dattilografe che svolgono lavori di scarso rendimento e carriera deficiente; per quanto riguarda l'insegnamento, la donna reca veramente un contributo notevole, nella scuola preelementare ed elementare, né debbo qui certo fare io una apologia della donna nella scuola.

Ora, le leggi preesistenti non davano, come dicevo, una sufficiente garanzia per ciò che riguarda la vita di lavoro della donna. Si è sentito allora il bisogno di integrare non soltanto — abbiamo detto — dal punto di vista dell'estensione, ma anche da quello della misura dell'obbligatorietà dell'astensione. Vi sono alcuni compiti i quali debbono veramente richiamare la nostra attenzione: nell'industria chimica, ad esempio, abbiamo la nicotina, il piombo ed altri elementi che portano un danno alla nascita del bimbo. Vi è poi la lavorazione a domicilio che pone con un contratto queste lavoratrici nella categoria non delle lavoratrici autonome, ma delle lavoratrici subordinate.

Ebbene, noi sappiamo che la maggiore mortalità si verifica proprio in questo campo, in cui la donna non è controllata, in cui il lavoro si prolunga per ore ed ore e dove manca ogni attenzione non soltanto in relazione alla maternità, ma per ciò che riguarda il lavoro stesso della donna.

In Italia abbiamo avuto soltanto un richiamo in merito, nel 1908, mentre nelle altre nazioni questo richiamo sul lavoro della donna ha una vecchia data. Potremmo dire che è stato oggetto di studio in Inghilterra fin dal 1891. Le prime vere leggi protettive del lavoro a domicilio in Italia si sono avute nel 1923. Per quanto riguarda il trattamento economico, se noi obblighiamo la donna ad astenersi dal lavoro per il compito relativo alla maternità, è logico che il trattamento economico debba anche adeguarsi

alle necessità dei tempi. Potranno essere apportati emendamenti alla legge che la XI Commissione ha presentato alla Camera, ma questi emendamenti debbono sempre adeguarsi ai tempi, pur contenendosi nei limiti delle possibilità collettive.

Vorrei fare un altro rilievo: dobbiamo considerare che il problema sociale ha anche un contenuto morale e quindi risolvere il problema sociale dal punto di vista della giustizia, significa risolverlo anche dal punto di vista morale.

In fondo la donna se sarà richiamata al suo compito materno sarà in lei risvegliato il senso della sua responsabilità; così che ritornerà in lei la visione della prima missione che è appunto quella della maternità.

Per quanto riguarda il bimbo, la legge non porta grandi novità; però l'assistenza sanitaria prima del parto, durante il parto, e poi anche dopo la gestazione, sta a dimostrare che questa legge intende garantire non soltanto il benessere della donna, ma anche quello delle generazioni future. La legge del 1934 riserverebbe questo obbligo ai datori di lavoro, per un certo complesso di operaie e per un'età che va dai 15 ai 50 anni. All'articolo 17 si parla poi di addette alla custodia dei bimbi, nei complessi di almeno 100 operaie. Noi sappiamo che la guerra ha distrutto moltissimi di questi ambienti, ma la guerra non ha soltanto distrutto gli ambienti favorevoli ad accogliere il bimbo, dal punto di vista materiale, sono andate distrutte anche molte esigenze morali, per cui la legge è spesso vigente e non operante, e quindi in molti stabilimenti questi adattamenti non esistono più e non sono stati più ricostruiti.

Infatti, potremmo portare episodi molto significativi per ciò che riguarda la custodia dei bimbi: spesso sono affidati a persone che non possono avere cura di loro perché adibite ad altre occupazioni. Quindi con il vincolare coloro che vi sono obbligati, noi dimostriamo di ricostruire non solo dal punto di vista materiale, ma anche dal punto di vista — ripeto — morale.

Onorevoli colleghi, io non so se questa legge potrà subire mutilazioni durante la discussione generale e soprattutto in sede di discussione degli articoli. Però, io vorrei che fossimo uniti almeno nell'affermare il concetto che la Repubblica italiana, attraverso il riconoscimento del lavoro femminile, dà la massima garanzia e nello stesso tempo la massima tutela alla maternità, per la grandezza della famiglia e del paese. (*Applausi*).

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 GIUGNO 1950

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Repossi. Ne ha facoltà.

**REPOSSI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, penso che la Camera si appresti a discutere, esaminare e approvare questo disegno di legge con particolare compiacimento: perchè, evidentemente, per quell'amore che noi portiamo ai lavoratori, in quanto noi stessi siamo lavoratori che abbiamo vissuto nelle fabbriche, in mezzo al popolo, e siamo parte viva di questo popolo per cui ne conosciamo le urgenze ed i bisogni, e altresì per quel senso di affettuoso particolare ricordo che ognuno di noi ha per la propria madre, quando ci apprestiamo a discutere ed approvare una legge come questa, sentiamo che veramente andiamo ad adempiere un atto che non soltanto porterà una garanzia di ordine economico alla lavoratrice madre, ma porterà a questa lavoratrice la certezza che il Parlamento sente socialmente questo problema e sente in modo particolare non soltanto il rispetto, ma l'amore, la devozione dovuti alla lavoratrice madre.

Difatti possiamo dire che, in ogni tempo, la prima delle istanze sentite nel campo del lavoro e nel campo sociale, questa è stata proprio l'istanza della tutela della madre e del fanciullo; ed è logico e naturale, perchè nel fanciullo sta il sorriso di oggi, il lavoratore, il cittadino di domani. La madre, colei che deve donare tutte le cure al fanciullo, colei che deve essere l'educatrice prima dei figli, oltre che datrice di vita, ha bisogno di questa tutela. È una istanza — dicevo — che è stata sempre sentita, tanto che, se guardiamo alla nostra legislazione, astraendoci dalla particolare situazione della gente della marina mercantile, noi troviamo che una delle primissime assicurazioni obbligatorie nel campo del lavoro, è appunto quella sulla maternità.

Quando, nell'exasperarsi delle lotte sociali per la conquista di una vita migliore da parte dei lavoratori, si pensava a quali potessero essere le forme di garanzia da dare ai lavoratori nel secolo scorso, se togliamo quella grande enciclica di Leone XIII, la *Rerum novarum*, praticamente, per quanto concerne il vasto problema, della sicurezza sociale, dai datori di lavoro si pensava quasi esclusivamente a motivi di rischio. La tutela della maternità, problema che era vivissimo in tutti, lo si pensava così che, salvo leggi tutelative nell'ambiente di lavoro, l'assistenza doveva essere esercitata attraverso enti pubblici di beneficenza ed assistenza. Ci si limitava perciò a impostarne la soluzione nel senso di dare al capo-famiglia un salario di sufficienza.

È evidente che occorre fare un passo avanti: occorre, cioè, premunire il lavoratore da tutte le eventualità sfavorevoli della vita cioè passare dal concetto di garanzia del solo rischio a quello di garanzia dal rischio e dal bisogno. A questo concetto si è ispirata appunto la istituzione degli enti ed istituti previdenziali e assistenziali sorti verso la fine del secolo scorso, o sul primo decennio del secolo XX. Tuttavia, è mancato forse lo stimolo del Parlamento; non si è provveduto, cioè a consacrare con norme aventi forza di legge la obbligatorietà di queste forme previdenziali.

Ricordo che all'inizio di questo secolo previdenze e leggi tutelatrici del lavoratore e della lavoratrice a carattere obbligatorio, mancavano. Io vivevo a Milano nel rione di Porta ticinese, un rione ancora adesso abitato nella grande prevalenza dal ceto operaio: in quel tempo però, cioè agli inizi del secolo, questa prevalenza era ancora maggiore. Appartenevo a una famiglia operata e numerosa (mia madre ebbe 14 figli) e quindi, per quanto si riferisce e queste necessità, ritengo di poter parlarne per conoscenza diretta. Mia madre era costretta a lavorare come la maggioranza delle donne di casa di quel rione. Il guadagno dell'uomo era assolutamente insufficiente. Una vita grama. Mancando, come ho detto, qualsiasi forma di tutela per le lavoratrici madri, urgendo le necessità di guadagno queste donne erano obbligate, appena ne avevano la possibilità fisica, cioè dopo una settimana o dieci giorni dalla avvenuta maternità, a recarsi al lavoro: necessità economiche le costringevano a ciò. Ne conseguivano situazioni non certo favorevoli per la prole: alta mortalità, grande morbilità.

Fu per tali dolorose constatazioni che nel 1907 uscì la prima legge che andava incontro a queste istanze sociali, rendendo obbligatoria in caso di parto la corresponsione di un assegno di 100 lire da corrispondersi in due rate (50 lire al momento del parto e altre 50 dopo 21 giorni) e questo per dare modo da non costringere la lavoratrice a recarsi con eccessiva e dannosa urgenza al lavoro. Cento lire in quel tempo rappresentavano una indennità di carattere economico, tenute presenti le paghe di quell'epoca che corrispondevano press'a poco alla metà, o a poco più della metà, della paga che la donna percepiva per un periodo di circa 50-60 giorni di lavoro. Ma vediamo sentita un'altra istanza: era un'istanza non soltanto di carattere economico, ma di carattere sociale e sanitario, perchè, oltre a quello che rappresentava in

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 GIUGNO 1950

ogni tempo il rischio di lavoro (cioè l'infortunio) o il rischio della mancanza di lavoro (cioè la disoccupazione), il grave peso che turbava la vita del lavoratore era costituito dal rischio della malattia. Infatti, non ostanti le cure della pubblica beneficenza e a parte il fatto che far accettare una beneficenza a chi lavora è sempre mortificante (perchè è umiliante, per chi prodiga la propria intelligenza e il sacrificio della propria libertà e della propria fatica, dipendere sempre dalla beneficenza, e spesso volte non ottenere dalla beneficenza nemmeno il minimo necessario!), il lavoratore ammalato vedeva in quel periodo di malattia abbandonata completamente la famiglia, aggravarsi il suo stato di miseria.

V'era dunque la questione della previdenza contro la malattia; e vediamo affrontare il problema, dagli stessi lavoratori negli stabilimenti attraverso la organizzazione delle mutue, e se ne occupano le organizzazioni operaie, sia in ambienti cattolici che in ambienti non confessionali. Ricordo l'associazione di Milano fra operaie, « Laura Mantegazza », il cui scopo era quello di iscrivere le proprie associate alla mutua facoltativa, affinché al raggiungimento di un determinato limite di età (55 anni), potessero godere di un minimo di pensione: si trattava in quell'epoca di una pensione di 70-80 e qualche volta 120 lire l'anno, somma che in quel momento rappresentava il pagamento del fitto di uno o due locali. Ad ogni modo, era uno stimolo — per le lavoratrici — a formare questo risparmio particolare per la vecchiaia.

Accanto a questa forma di risparmio col mezzo assicurativo, ci si preoccupò in modo particolare di aiutare le lavoratrici nel periodo della maternità e in quello della malattia, creando un particolare fondo, mediante il quale si fornivano cure e assistenza sanitaria abbastanza sufficienti e dando una indennità di malattia che andava dai 50 centesimi a una lira al giorno, somma che a quel tempo rappresentava qualche cosa.

Ma il punto importante era questo: le stesse donne, attraverso le loro organizzazioni, cominciarono a preoccuparsi e a provvedere onde garantirsi in determinati momenti della loro vita, sia pure entro, purtroppo, limiti minimi delle loro possibilità economiche.

Da questa istanza sorsero, per quanto riguarda la maternità, le prime leggi: quelle del 1907 e del 1910.

Abbiamo avuto dopo altre leggi, e qui mi soffermo un momento — mi scuseranno i colleghi — una onorevole collega che appar-

tiene al mio gruppo, la onorevole Titomanlio, dice che la legge che stiamo esaminando in fondo non rappresenta una novità: io vorrei invece farle notare che, sotto molti aspetti, essa rappresenta veramente una novità, se non altro perchè risponde alle istanze sociali alle quali ci troviamo di fronte e alle quali dobbiamo rispondere.

Veniamo alle precedenti leggi: danno una certa garanzia per la questione dei lavori pesanti, danno una certa garanzia per la questione di altri lavori di carattere gravoso. Vi sono tabelle che stabiliscono i lavori ai quali le lavoratrici gestanti non devono essere adibite; danno un premio fisso in denaro. Ma arriviamo a una legge che troppa gente nel passato ha voluto magnificare e che ancor oggi taluni (nostalgie?) cercano di portare come esempio.

Non mi soffermo sulla legge del 1934, ma voglio riferirmi al decreto-legge del 1939, cosiddetto di « nuzialità » e di « natalità ».

Io vorrei che si guardasse che vi è una differenza sostanziale fra la legge del 1939 che dà le fanose 300 lire per il primo figlio, e poi, in scala ascensionale, un qualcosa di più per il secondo figlio, per il terzo, ecc.: una legge che aveva un carattere demografico, non era una legge che sortiva da un motivo di tutela, con quella visione sociale che abbiamo noi per la madre che è obbligata al lavoro, alla fabbrica, al campo, o ai servizi familiari. Aveva sì un compito demografico, ma per base aveva questo errore: si inseriva in quella stranissima battaglia che fu chiamata la battaglia demografica, sul principio che il numero rappresentava una forza e noi dovevamo creare quelle forze che dovevano poi servire alle forze delle idee imperiali.

Chi osservasse attentamente quella legge e ciò che essa dava ed esaminasse attentamente la legge che è ora proposta alla nostra approvazione, vedrebbe che questa si stacca da quella del 1939 anche nel fondamento, nella concezione. Non è qui soltanto una idea demografica per una battaglia demografica, per un numero o idea imperiale di forza; ma è una legge invece che si preoccupa veramente di tutelare la madre lavoratrice, di dare una tutela — almeno per i primi mesi — al neonato il quale ha diritto di avere il conforto della vicinanza e dell'assistenza affettuosa della madre. Quindi è anche una tutela del figliuolo. Ho detto: per i primi mesi, perchè penso che la tutela dell'infanzia deve essere rimessa ad altro progetto, più vasto, che non sia questo; il quale si ferma ai primi momenti della vita: all'allattamento e asilo nido.

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 GIUGNO 1950

Con la legge che stiamo esaminando, dimostriamo di sentire appieno l'istanza sociale, questo bisogno di tutela, perché noi siamo di questo parere: che desideriamo le famiglie numerose, molto numerose, ma non per un motivo di gara demografica, non per il numero, per la forza imperiale; ma numerose, per virtù di una sana morale del nostro popolo, il quale sente che i bimbi sono i suoi fiori più belli, sorriso e vera ricchezza della vita. Ed è in questo senso che noi guardiamo alle famiglie numerose.

Evidentemente i motivi di questa legge, che vengono a inserirsi, almeno nel quadro generale, già nei concetti espressi dalla Commissione per la riforma della previdenza sociale, sono quelli per cui non si poteva oltre non sentire l'istanza sociale che spinge a garantire, tutelare le lavoratrici madri.

L'istanza della tutela delle lavoratrici madri fu tanto sentita che, al momento della liberazione, prima ancora di trattare le questioni relative ai pensionati e ai disoccupati, i sindacalisti hanno sentita la necessità, nella contrattualistica del lavoro, di inserire delle clausole che dessero una certa garanzia alle lavoratrici madri. Possiamo citare il contratto dei tessili, quello dei metalmeccanici ed altri che seguirono.

Qualcuno potrebbe domandare: come mai, mentre continuiamo a reclamare che si attui velocemente, al più presto, la riforma della previdenza sociale, o che almeno si arrivi a un comitato di coordinamento per tutta la materia che riguarda la previdenza e l'assistenza sociale, come mai si viene oggi a presentare una legge che è pienamente inserita sia nel quadro della riforma della previdenza sociale, sia nel quadro del coordinamento, dal quale dovrebbero uscire provvedimenti indirizzati appunto a tali riforme sociali?

Ora, il motivo per cui questa legge viene a precedere un po' tutto l'ordinamento di riforma è dovuto all'urgenza sorta nel campo del lavoro. A un certo momento ci si è trovati, nel campo del lavoro, di fronte alla volontà da parte di alcuni datori di lavoro, di non rinnovare i contratti con quelle clausole cautelative per le lavoratrici madri, e spesso si è giunti addirittura a non riconoscere tali clausole. Si sono avuti dei fatti incresciosi che molti di noi qui dentro potrebbero documentare. Abbiamo avuto dei datori di lavoro che licenziavano le lavoratrici non appena queste contraevano matrimonio. E le licenziavano non perché esse acquistavano, sposandosi, un nuovo stato di sicurezza economica, (che se così fosse, il discorso sarebbe

diverso) ma perché non volevano, a un certo momento, rispondere a quell'obbligo economico che era insito nel contratto di lavoro, cioè dare alla lavoratrice, per un periodo pre-parto e per un periodo post-parto, la corresponsione che era prevista nel contratto di lavoro. Quindi non le licenziavano per un alto sentire sociale, ma per un senso di egoismo particolare. Vi sono stati datori di lavoro che hanno addirittura preteso dalle lavoratrici dei giuramenti, nel senso che per due anni non avrebbero dovuto avere figliuoli.

Era evidente che bisognava, in qualche modo provvedere affinché questi fatti non si verificassero più; e l'unico modo di provvedervi era quello di intervenire con una legge.

Qual'è la questione che i datori di lavoro facevano e fanno ancora? È che il contratto di lavoro, quando una clausola economica è insita nel contratto stesso, non pesa allo stesso modo sulla generalità dei datori di lavoro, ma viene a pesare diversamente sui diversi datori di lavoro, creando squilibri di costo, cercano di liberarsi di questo peso economico, con la scusa di aver bisogno prezzi bassi.

Onestamente debbo dire che, effettivamente, le cose determinavano degli squilibri fra azienda e azienda. Ecco quindi l'urgenza della legge, la quale toglie questo difetto, ponendo un contributo su tutta la produzione: tutti i datori di lavoro sono obbligati a pagare un contributo percentuale in base ai salari che erogano ai propri dipendenti.

Abbiamo così equilibrato le varie situazioni; l'assistenza economica e sanitaria sarà data dall'Istituto che gestirà l'assicurazione maternità. La tutela della maternità non verrà quindi più a pesare sul singolo datore di lavoro, e, stabilendosi un equilibrio di spesa fra tutte le aziende, viene a togliersi al datore di lavoro la giustificazione di dover allontanare la donna dal lavoro.

Quindi la legge, sotto questo aspetto, va a tutto beneficio non solo della lavoratrice madre, ma di tutte le donne, in quanto viene a togliere motivo al datore di lavoro di disfarsi, nell'azienda, del peso rappresentato dalle donne.

«Ecco perché il Governo, sin dal 1948, ha presentato un disegno di legge comprensivo delle categorie di lavoratrici protette da contratto di lavoro, un disegno di legge che portava ad una giusta perequazione contributiva e dava vere garanzie a difesa delle lavoratrici madri. Era una legge, quindi, che seppure non abbracciava tutti i campi del lavoro, veniva però — ed è bene affermare

che ciò fu cura del Governo — a confermare, a codificare quella che era stata una conquista nel campo del lavoro da parte delle organizzazioni sindacali.

Nel corso delle discussioni si è arrivati a degli allargamenti, a delle modifiche; siamo quindi arrivati ad avere oggi, al nostro esame, un disegno di legge in cui vediamo come la Commissione abbia portato vaste modifiche al testo originario del Governo; modifiche però di carattere estensivo, non di carattere sostanziale, perché lo spirito che ha animato Governo e Commissione è stato identico: tutelare la lavoratrice madre.

Si è trattato soltanto, da parte della Commissione, di una questione di visuale, di allargare il campo della tutela, o una questione di misura, eventualmente, sul numero dei giorni di assistenza; ma la sostanza sociale che ha animato Governo e Commissione, è — ripeto — la medesima.

Durante le discussioni in Commissione — mi si consenta di dire — personalmente, talvolta ho avuto dei dubbi di carattere tecnico, e, se dovessi proprio dire che queste preoccupazioni mi sono del tutto scomparse, comincerei col mentire a me stesso. Dico questo, perché la mia grossa preoccupazione deriva dal fatto che una legge non deve essere soltanto scritta bene, anche se è scritta con il cuore (sebbene tutto ciò che è scritto con il cuore è sempre dettato da buoni propositi); ma una legge che non si discosti dalla realtà, la quale realtà non si deve mai dimenticare.

Dunque, io non vorrei una legge che, per difficoltà tecniche che ad un certo momento potrebbero presentarsi, diventasse inoperante.

DI VITTORIO. Bisogna aver fede.

REPOSSI. Onorevole Di Vittorio, io ho fede, ma non posso fare a meno di esprimere qualche dubbio. Non è che io non spero che queste difficoltà possano essere superate, ma vorrei trovare una forma che garantissero un risultato il quale sia il migliore dei risultati. Questo è il mio dubbio! Io non voglio fare nessun passo indietro nei confronti di questa legge, anzi, vorrei fare qualche passo avanti.

Il mio dubbio è nato, per quanto concerne le possibilità di attuazione riguardanti un campo che mi è particolarmente caro ed è quello, finora, tra i più dimenticati: le adette ai servizi familiari; perché per questa categoria non v'è stata mai molta tutela, neppure per le malattie, e nessuno mai si è preoccupato di loro; noi in questa legge troviamo inserito un vago accenno, ma non sappiamo ancora come possa attuarsi la

concessione delle prestazioni, e il dovere delle contribuzioni. Vi è un certo articolo poi, che rimanda a un regolamento non bene determinato; e tutto ciò, francamente, non mi fa comprendere come potrà essere operante la legge a questo riguardo. Cioè a favore delle domestiche. La questione è complessa, si tratta di dubbi che mi sono sorti, e tra i quali il principale è quello che per questa categoria la legge non possa essere operante. E non vorrei che si abbandonasse l'idea di una legge organica, omogenea, anche per questa categoria di lavoratori. Per le altre categorie, alcuni diritti sono ormai ben definiti e determinati, come quelli assicurativi.

In questa legge si parla della tutela in caso di maternità per le domestiche. Francamente, io avrei preferito che noi avessimo fatto qualcosa di organico per le domestiche, rivedendo tutta la materia, dalla malattia alla maternità, per creare quel sistema tecnico e amministrativo che desse la garanzia di rendere operante la legge sia per la malattia che per la maternità.

Camere di allattamento. Taluni pensano che l'obbligo dell'istituzione di camere di allattamento, così come sono indicate nella legge, sia cosa interamente ed esclusivamente a favore delle lavoratrici. Sbaglierei, ma consentitemi di non essere d'accordo su questo punto. Il secondo comma dell'articolo 7 del testo della Commissione dice: « Essi (cioè i riposi) hanno la durata di una ora ciascuno e comportano il diritto per la donna di uscire dall'azienda quando il datore di lavoro non abbia messo a disposizione la camera di allattamento e l'asilo nido di cui all'articolo 9, oppure gli stessi siano ubicati fuori dell'azienda, oppure quando l'orario di inizio e di cessazione del lavoro non consenta di trasportare il bambino nella camera di allattamento o nell'asilo-nido ». Qui vi è già una certa indeterminatezza sull'orario di inizio e di cessazione del lavoro.

Bisogna allacciare l'articolo 9 con l'articolo 7. Il primo comma dell'articolo 9 dice: « È fatto obbligo al datore di lavoro di istituire la camera di allattamento e l'asilo nido nelle dipendenze dei locali di lavoro quando nell'azienda siano occupate almeno 50 donne di età compresa fra i 17 e i 50 anni ». L'ultimo comma dell'articolo 7 dice: « Quando invece il datore di lavoro abbia messo a disposizione la camera di allattamento e l'asilo nido, i periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno, e in tal caso la donna non ha diritto a uscire dall'azienda ».

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 GIUGNO 1950

Badate che questa norma è grave, non è sempre a favore della lavoratrice. Se noi prendiamo un complesso di 50 donne, stando alla media dei parti denunciati, avremo una percentuale del 4 per cento; per il disposto dell'articolo 9, obblighiamo il datore di lavoro ad istituire una camera di allattamento e un asilo nido per due parti all'anno.

Io vi prego di considerare economicamente che cosa voglia dire avere una camera di allattamento, l'asilo-nido, una infermiera, una vigilatrice, ecc. per due parti all'anno, un complesso quindi di sei bambini. Vi prego di considerare inoltre che se il datore di lavoro si fa forte del secondo comma dell'articolo 7 del progetto della Commissione, obbliga la donna — che sta magari a tre, quattro chilometri di distanza — a trasportare, anche d'inverno, il bambino, anche se questi ha soltanto pochi mesi di età.

Io non so se si può essere favorevoli a questo obbligo per le lavoratrici. L'asilo-nido dovrebbe entrare in un atto che risponda economicamente anche a favore dell'azienda cioè, solo per grandi, e medi complessi e, si intende, dovrebbe essere lasciata la facoltà alla donna di trasportare o meno il bambino; per motivi evidenti. Quando uno stabilimento ammassa 400-500 donne (potranno essere 24 o 25 i bambini, in periodo di allattamento, complessivamente), questi bambini potranno significare 24 o 25 madri che debbono allontanarsi per due ore al giorno, che agli effetti del costo della manodopera rappresenta una spesa  $x$ . Se invece i bambini sono nella camera di allattamento, la donna non ha bisogno di allontanarsi, e perciò anche l'azienda ha un risparmio economico.

Quindi, si studi attentamente questa situazione, perchè altrimenti non sempre si raggiunge una situazione favorevole per le lavoratrici.

Ho detto, e lo ripeto, che per la Camera questa legge deve rappresentare un motivo di grande compiacimento. Permettete però che io vi dica anche questo: sta bene, onorevole Titomanlio, che all'articolo 4 della Costituzione è stabilito che il cittadino ha diritto al lavoro e ha il dovere di lavorare, ma io concordo con quanto ha detto la onorevole Titomanlio, a questo riguardo, soltanto in questo: che vi sono molte volte esigenze economiche nella famiglia, tali che esigono il lavoro della donna. Ma, consentite che io dica che noi dovremmo arrivare un giorno a far sì che il capo-famiglia guadagni sufficientemente per tutta la famiglia in modo che la madre non sia mai obbligata ad andare al lavoro, ma possa stare a casa

ad educare i propri bambini; occorre, cioè, una legge che stabilisca finalmente il salario familiare in modo che la donna, liberata economicamente, possa adempiere soprattutto ai suoi doveri di madre (*Applausi*).

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la onorevole Teresa Noce Longo. Ne ha facoltà.

NOCE LONGO TERESA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge che è sottoposto oggi al vostro esame e alla vostra approvazione è stato lungamente e profondamente esaminato e dibattuto in sede di Commissione. Credo di non ingannarmi dicendovi che questo è stato il primo progetto di legge d'iniziativa parlamentare che sia presentato al Parlamento della Repubblica italiana: esso è stato infatti presentato fin dal 2 giugno 1948. Questo per sottolineare come il dibattito in sede di Commissione non soltanto sia durato a lungo ma sia stato veramente approfondito e animato, perchè in tutti i membri della Commissione vi era il sentimento della preoccupazione di voler fare una legge che rispondesse veramente alle esigenze sociali e umanitarie della tutela delle madri lavoratrici.

Tutti i settori sono stati unanimi in sede di Commissione nel riconoscere la necessità della tutela fisica ed economica delle madri lavoratrici. Tutti sono stati d'accordo sulla necessità di questa legge così profondamente umana e di portata sociale e nazionale. Ed è nel seguito della discussione che è stato riconosciuto il dovere di allargare la tutela se non a tutte le madri lavoratrici italiane, come richiedeva l'opposizione, almeno alle principali categorie quali le braccianti, le salariate agricole, le artigiane, le addette all'impiego privato e domestico, ecc.

Noi vogliamo far rilevare qui che questo campo d'applicazione, che pure è stato così grandemente dalla Commissione allargato a queste categorie di lavoratrici, non è ancora sufficientemente ampliato. Noi abbiamo tenuto conto della situazione del paese; questa legge tutela però ancora sempre e soltanto un quinto circa delle madri lavoratrici italiane, restando tuttora escluse numerose altre, in particolare le mezzadre e le altre addette all'agricoltura, e soprattutto sono state escluse le casalinghe, le mogli dei lavoratori. Queste, che formano il più gran numero di madri lavoratrici, queste madri che — lasciamelo dire — sono benemerite anch'esse del paese perchè non soltanto sono mogli di lavoratori

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 GIUGNO 1950

ma perché effettivamente danno il loro lavoro insieme con la famiglia e come tali avrebbero pur diritto ad una certa tutela da parte dello Stato. La Commissione ha riconosciuto anche la necessità di fissare un periodo di riposo differenziato a seconda del genere di lavoro delle madri lavoratrici; e infatti nel disegno di legge che noi sottoponiamo alla vostra approvazione voi trovate che la Commissione richiede tre mesi prima del parto di riposo assoluto per le addette all'industria e da 6 ad 8 settimane per le altre categorie; e richiede pure 8 settimane dopo il parto per tutte le categorie tutelate dal disegno di legge. La Commissione ha creduto di stabilire questa differenziazione tenendo conto del fatto che le donne lavoratrici addette all'industria svolgono in genere lavori pesanti e sovente non soltanto nocivi per loro stesse, ma, a partire dal sesto mese (quando lavorano per le industrie) troppo pesanti e probabilmente nocivi anche per il nascituro.

Potranno esservi dei colleghi i quali ritengano che non in tutti i generi di lavoro il grado di pesantezza sia eguale; ma io vorrei sottolineare qui che, anche in quei lavori che sembrano meno pesanti e meno nocivi, per una gestante possono avere delle ripercussioni notevoli sulla salute del nascituro e sulla sua. Quando, ad esempio, una donna addetta a un telaio deve stare in piedi curva sul suo lavoro per otto ore al giorno e quando questa donna si trova nel periodo di gestazione che va dal sesto al nono mese, ebbene, onorevoli colleghi, io penso non vi sia alcuna donna che possa dire con cognizione di causa non esser questo un lavoro pesante, non esser questo un lavoro gravoso.

E ciò non vale, ripeto, soltanto per le donne lavoratrici di qualsiasi settore dell'industria, ma anche per le altre lavoratrici tutte, per quelle dell'agricoltura in primo luogo. Si dice che le braccianti, le salariate agricole hanno il vantaggio di lavorare all'aria libera, ma bisogna tener conto anche qui che per queste categorie il periodo di riposo è stato ridotto ad otto settimane; anche per una falciatrice di grano, del resto, o per una mondina, in questo periodo di gestazione il lavoro diventa estremamente pesante, estremamente gravoso.

È per questo che noi abbiamo insistito a che fossero incluse nella tutela fisica prevista da questo disegno di legge anche tali categorie. Tutte le lavoratrici, come quelle dell'industria e dell'agricoltura, tutte hanno diritto a questa tutela, per tutte questa tutela si impone. E vorrei accennare qui a

un'altra grande categoria, quella delle commesse, insieme con le lavoratrici dell'impiego privato. Guardatele queste commesse, quando, durante non soltanto otto ore, ma nove o dieci — che tante ancora oggi molte, troppe commesse ne lavorano — quando, dicevo, salgono e discendono le scale cariche di scatole, cariche di pezze da sottoporre alla clientela. Quando si tratti di una donna in periodo di gestazione, noi non possiamo non riconoscere come anche in questo caso si tratti di un lavoro grave e pesante, per cui l'inclusione pure di queste categorie si imponeva e si impone.

Ancora questo disegno di legge sottopone alla vostra approvazione il prolungamento a otto settimane dopo il parto per tutte le lavoratrici il periodo di riposo. Ed è evidente la ragione di questa proposta. Secondo il parere di tutti gli autorevoli sanitari che facevano parte della nostra Commissione e anche di quelli estranei alla nostra Commissione, è stato riconosciuto che il periodo di otto settimane è un periodo minimo non soltanto per la salute della madre ma soprattutto per quella del bambino, che nelle prime settimane ha la necessità di avere continuamente l'assistenza della madre liberata da ogni lavoro.

È stato reso perciò possibile con questo articolo al nascituro di avere la tutela continua e assidua da parte della madre lavoratrice.

Ma è evidente, onorevoli colleghi, che la tutela fisica sarebbe inoperante se essa non fosse accompagnata da una completa tutela economica. Questo è uno dei punti sui quali lungamente si è discusso in Commissione. Si è arrivati a questa conclusione che si è imposta non soltanto dagli innumerevoli esempi che oggi abbiamo di evasione alle leggi che oggi purtroppo non sono più operanti, ma anche ai contratti di lavoro stabiliti dalle organizzazioni dei lavoratori poiché gli articoli delle leggi precedenti sono stati resi inoperanti in tutto o in parte proprio perché non contemplavano la completa tutela economica delle madri lavoratrici.

E questo è evidente perché nella situazione attuale — come avrete letto sulla relazione della onorevole Federici — di miseria del popolo italiano e nella situazione di disoccupazione di tante nostre famiglie, è chiaro che dove la donna lavora, allorché durante il periodo della gestazione riceve un salario del 75 per cento invece che un salario completo, essa sarà spinta dalla necessità economica a cercare di lavorare in più di quello

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 GIUGNO 1950

che la sua salute le permetterebbe; sarà costretta cioè a prolungare il periodo di lavoro attivo nella fabbrica, nell'industria, nel negozio, nell'impresa agricola fino al limite delle sue forze dato che la sua situazione economica la obbliga a far ciò per poter portare a casa il salario completo.

Ed è questa la ragione per la quale la Commissione chiede che venga estesa la tutela economica al cento per cento della retribuzione della donna che lavora. Evidentemente il fatto che la Commissione abbia allargato non soltanto il concetto della tutela fisica ma anche quello della tutela economica, ha portato ad aumentare il costo di questa legge. È questo uno dei problemi che più hanno preoccupato la Commissione. Il disegno di legge che è sottoposto al vostro esame, come avrete visto, importa come costo lo 0,67 per cento sul salario delle categorie uomini e donne che beneficiano di questa legge; e insisto nel dire « uomini e donne che beneficiano di questa legge » perchè, al contrario di quel che avveniva fin ora, per cui soltanto le industrie che occupavano donne lavoratrici pagavano un contributo al fine di dare ad esse quel minimo di tutela fisica ed economica contemplata dai contratti di lavoro, oggi con la nostra legge il contributo è esteso a tutti i datori di lavoro che impiegano manodopera salariata a qualunque titolo, quando siano inclusi nelle categorie che beneficiano della legge. E questa, come ha già rilevato l'onorevole Repossi che mi ha preceduto, è anche una misura di equanimità nella distribuzione dei carichi, ed è non soltanto un fattore che impedirà il licenziamento delle donne, qualora si pensasse che il peso di questa legge venisse a gravare soprattutto sui datori di lavoro che impiegano manodopera femminile, ma effettivamente costituirà una distribuzione più giusta di questo peso, perchè alla tutela delle lavoratrici madri sono interessati anche i lavoratori. È per questo che è giusto che il peso di questa legge debba gravare su tutti i datori di lavoro che impiegano manodopera salariata sia maschile che femminile. È, questo, un problema sociale e nazionale e come tale deve essere affrontato, senza visioni ristrette o particolaristiche. Del resto, anche dal punto di vista economico, noi riteniamo che la legge tornerà a utilità in quanto, tutelando la salute delle lavoratrici, salvaguarderà anche la loro efficienza nel lavoro; efficienza di cui beneficeranno, in primo luogo, i datori di lavoro. Basti pensare ai milioni che oggi si spendono per le previdenze, per le rette negli ospedali e nelle cli-

niche ostetriche, nelle quali devono essere ricoverate le lavoratrici madri costrette a fatiche eccessive ed intempestive. Basti pensare inoltre alla efficienza dei figli che nascono: e questa è una visione del problema che deve convincere della vastità e della importanza nazionale di esso: la mortalità e la morbilità infantile verranno efficacemente prevenute con benefici influssi nella durata della vita del cittadino e nelle sue possibilità di rendimento.

Onorevoli colleghi, concludendo io sottolineo ancora una volta che questa legge non va esaminata come una legge della maggioranza o della minoranza, ma come una legge delle madri italiane per le madri italiane. Presentando questa legge alla vostra approvazione noi siamo sicuri di avere bene operato per il bene del paese, per le madri lavoratrici, per l'infanzia che costituisce l'avvenire del nostro paese e del nostro popolo (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Sabatini. Ne ha facoltà.

SABATINI. Io sono stato, fra i colleghi componenti la Commissione lavoro, tra coloro che durante la discussione del progetto non si dimostrarono sovente molto convinti delle soluzioni che esso propone e devo dire che anche oggi, dopo aver letto questo disegno di legge, non sono tanto portato a entusiasarmi e a credere che proprio dipenda soltanto da questo disegno di legge una migliore tutela e una migliore assistenza di quelle che possono essere le condizioni delle lavoratrici madri.

Il progetto ci porterebbe a molte considerazioni, anche perchè la valutazione di una legge — secondo me — dovrebbe sempre rifarsi ad un diverso criterio informatore di attività legislativa. Ora, nel progetto del Governo vi era una valutazione che si rifaceva ad una situazione di fatto per correggere certi inconvenienti di mancata applicazione di trattamenti contrattuali che erano stati lamentati.

Il Governo aveva a un certo momento ascoltato le lamentele delle organizzazioni sindacali e aveva predisposto un provvedimento che si poteva considerare integrativo delle norme contrattuali che attualmente regolano la materia; ma era restato nell'ambito di una impostazione che finiva per mettersi — nel considerare questo problema — da un punto di vista che non debba essere questa la forma definitiva della tutela delle lavoratrici e, in particolar modo, delle lavoratrici madri.

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 GIUGNO 1950

Noi inevitabilmente dobbiamo essere portati a considerare un altro aspetto: è la madre, in quanto madre, che ci interessa in questa sua funzione specifica e nella necessità di essere assistita durante il periodo del parto, o è la madre in quanto lavoratrice? Secondo me l'accento non può essere messo che sul fatto di considerare la madre, perchè il fatto di essere madre e lavoratrice è cosa che risente di una certa accidentalità. La parte più importante, che costituisce l'elemento di valore, il soggetto dell'interessamento di un'azione legislativa secondo una concezione retta della convivenza sociale, non può infatti riguardare che la persona, quindi la madre. Noi vediamo pertanto un rischio nel porre l'accento sulla parola « lavoratrice »; perchè l'attività dello Stato, e quindi dello Stato nella sua funzione legislativa, è qualche cosa che ha bisogno di essere rapportata ad una visione organica della nostra vita sociale che viene tenuta troppo poco presente.

Ora, nell'impostazione di questa nostra legge, noi dobbiamo esaminare il nostro modo di tutelare il lavoro nella nostra legislazione sociale: questa tutela deve essere svolta secondo questa impostazione, o non dovrebbe presiedervi un'altra impostazione più rispondente alle finalità sociali? Perchè, dalla impostazione di una legge derivano determinate conseguenze, soprattutto conseguenze di indole economica, che potrebbero essere risolte in un modo migliore, impostando cioè le cose in un senso anzichè in un altro.

Sono considerazioni e dubbi che io affaccio ai colleghi della Camera, perchè a un certo momento dovremo pur porci il quesito: questo nostro intervento di azione legislativa, nell'ambito della regolamentazione del rapporto di lavoro, come intendiamo concepirlo e attuarlo nella nostra attuazione legislativa?

Io trovo strano, per esempio, che si tenga un atteggiamento diverso in ordine a diversi interessi e diversi provvedimenti. Questo potrebbe portarci a una concezione relativistica della funzione dello Stato che, per conto mio, potrebbe essere molto discutibile. Per esempio, si domanda l'intervento della legge quando in campo sindacale non si riesce ad ottenere un determinato trattamento, salvo poi a fare gli scandalizzati quando la legge invece avrebbe la pretesa di intervenire per regolare altri rapporti di ordine sindacale.

Su questo punto a un certo momento bisognerebbe sviluppare completamente le tesi a cui ci rifacciamo.

Io ricordo, ad esempio, che l'altro giorno in altra sede l'onorevole Di Vittorio, quando io avevo soltanto lontanamente accennato all'idea dell'arbitrato, disse: no, questa può essere una impostazione che ci porterebbe a una concezione totalmente diversa da quella che noi abbiamo e seguiamo.

Ora, io dico all'onorevole Di Vittorio: l'arbitrato non resta comodo; ma qui noi vogliamo invece che la legge venga ad imporre ciò che il contratto non riesce a realizzare. Il sindacato non ha tutte queste preoccupazioni nei confronti di quello che sarebbe l'intervento della legge. Per lo meno questi quesiti dovremmo porceli, perchè non si può continuare a legiferare in un modo così disorganico; bisogna che a un certo momento legiferiamo in un modo in cui l'azione del sindacato, l'azione dello Stato e — direi — anche l'iniziativa del singolo cittadino siano ben delineate, diversamente creiamo delle interferenze e ben difficilmente si riesce a capire quale è la impostazione di questa nostra legislazione.

Io ho capito l'atteggiamento del Governo, perchè il Governo in ordine a problemi che sorgono da questa situazione concreta, sente il bisogno, in attesa di dare una impostazione più organica, di prendere provvedimenti che dovranno trovare in seguito una loro sistematicità. Questo provvedimento, quindi, doveva finire per venire incontro alle necessità contingenti di questa fase di trapasso in attesa che la materia possa essere sistemata in una visione più organica. Però a un certo momento ci siamo fatti prendere la mano e abbiamo detto: qui vi sono le lavoratrici madri: Ed è facile prendere questo atteggiamento e lasciarsi prendere dal sentimento (che tutti abbiamo e tutti dobbiamo avere), ma non dobbiamo correre il rischio di quel tale che, nella pretesa di voler raggiungere chi sa cosa, aveva sognato di poter trasformare in oro tutto ciò che toccava, e morì di fame.

Insomma, nella nostra azione legislativa vi è il rischio di creare delle strutture, di creare delle impalcature che diventano troppo pesanti e invece di tutelare gli interessi di coloro che noi pensiamo di tutelare, possano finire per danneggiarli. E se io ho qualche dubbio, li ho proprio per questi motivi.

Guardate, non abbiamo tanta difficoltà ad accettare le soluzioni della Commissione. Ragionando però in un determinato senso, che avevo manifestato a certi colleghi durante lo svolgimento di questa legge in Commissione, questa legge finirà per essere la legge che

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 GIUGNO 1950

impedirà alle donne di andare a lavorare. Quindi le donne sposate, dopo una legge di questo genere troveranno una maggiore resistenza alla loro occupazione e noi finiremo, con questa legge, per avere non l'effetto che speravamo, ma un altro, cioè che la resistenza degli imprenditori e dei datori di lavoro farà sì che le donne sposate restino a casa.

Da un punto di vista cristiano, da quello che può essere la preoccupazione dell'onorevole Repossi, poco fa, si possa giungere a una concezione più collegata con quella concezione familiare che la donna assolve ai suoi compiti soprattutto nella famiglia, si potrebbe anche averne una segreta soddisfazione e si potrebbe non venire a sollevare queste obiezioni, ma dal punto di vista della possibilità di lavoro, crediamo, votando questa legge così come è venuta fuori dalla Commissione, di aver giovato a queste lavoratrici? Non ci vuol molto a prevedere che noi assisteremo al fatto che gli imprenditori cercheranno di cautelarsi. Quando si tratterà di assumere una donna sposata faranno mille difficoltà o ricorreranno all'espedito di richiederlo...

DI VITTORIO. Il carico non è dei singoli imprenditori.

SABATINI. Sono considerazioni che faccio affinché la Camera si renda conto.

Noi assisteremo a questa resistenza da parte dei datori di lavoro, con forme di contratti a termini e con dichiarazioni di questo genere: che il contratto di lavoro scadrà al momento in cui, magari, una ragazza penserà al matrimonio. E noi abbiamo già avuto qualche segnalazione. È vero, onorevole Noce, che vi sono industriali che pensano già a cautelarsi in questo senso, in previsione dell'approvazione di questa legge?

NOCE LONGO TERESA. Bastano i contratti.

SABATINI. Ora, noi non crediamo — potrebbe essere un'illusione che potrebbe darci delle delusioni domani, una volta votata questa legge — di risolvere questo problema...

DI VITTORIO. Bisogna credere! (*Com-  
menti*).

SABATINI. Onorevole Di Vittorio, bisogna credere e aver fiducia nella verità non così ciecamente come ella pensa; bisogna aver fiducia in ciò che l'intelligenza riconosce come vero con razionale ossequio.

Vi è inoltre il problema degli oneri. Non so se gli onorevoli colleghi sanno che in Italia abbiamo un sistema che forse andrebbe riveduto. Questo sistema ci è stato

regalato dal fascismo. Pochi di noi si sono presi la briga di riconsiderare questa impostazione. Se si confrontano le percentuali di oneri che vengono pagate in Italia per questi istituti previdenziali e assistenziali con quelle che vengono pagate in altri paesi, constatiamo che in Italia si paga la percentuale più alta. È bene tutto questo?

DI VITTORIO. È rapportato ai massimali.

SABATINI. È rapportato proprio ai salari reali, a medie di salari reali, che sono superiori alla media effettiva. I calcoli vengono fatti su medie contrattuali. In certe province non si applica, e quindi la percentuale potrebbe anche aumentare.

Ora, tutto ciò deve farci pensare che noi preleviamo dal complessivo reddito nazionale determinate percentuali in forme diverse. Mi sembra che in questi ultimi mesi si stia accentuando il volume dei miliardi riscossi per azioni tributarie. Potremmo anche esserne lieti; io ne sarei lieto se questo rientrasse in un equilibrio di politica finanziaria ed economica, e soprattutto se questo risultato derivasse dall'aver prelevato la ricchezza dove la ricchezza si accumula di più; non però se questo tributo dovesse creare nella situazione di aziende, che magari respirano male, notevoli difficoltà, come può essere notato dall'aumento sempre crescente dei protesti cambiari.

Ciò deve metterci nelle condizioni di dire: non legiferiamo guardando a un solo aspetto particolare, ma inseriamo tale aspetto in una visione organica. Teniamo sempre presente tutto questo? Dal confronto fra il progetto governativo con quello della Commissione può risultare approssimativamente che si finisce per gravare per 10-12 miliardi in più all'anno. Non so se il calcolo sia esatto; l'ho fatto su 3000 miliardi di salari, che in Italia ci sono certamente fra le categorie che interessano la legge.

L'altro giorno, di una questione di 10 miliardi abbiamo fatto, in una Commissione, una battaglia politica. Ora, riferendosi solo a quella che può essere una nobile intenzione, noi dimentichiamo le ripercussioni che si possono avere da certe disposizioni legislative e corriamo il rischio di appesantire gravemente la nostra situazione economica. Qui si va avanti con criteri molto discutibili. Si pensa ad aggravare i contributi, ma nello stesso tempo a sostenere quella che può essere una pesante situazione economica. Non è certo con i metodi che vengono adottati in campo sindacale, e da cui dissento,

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 GIUGNO 1950

che si possono porre le premesse per ottenere determinate risultanze sociali.

Onorevole Noce, non vorrei citare e riferirmi ad una notizia apparsa oggi su *La Stampa* di Torino, annunziante, per i tessili, un nuovo sciopero.

La situazione dei tessili è pesante; noi siamo qui alla Camera e chiediamo di aumentare i contributi per i lavoratori, ma occorre guardare, dal punto di vista economico, dove incida la nostra azione sindacale. Ed allora domando: vi è armonia fra tutti questi atteggiamenti? Vi è correlazione tra queste situazioni economiche? Io pongo non solo il mio interrogativo, ma anche il mio dubbio in proposito.

DI VITTORIO. Ma l'atteggiamento negativo degli industriali per i contratti è giustificato oppure no? Critichi qualche volta anche gli industriali; ella è sindacalista, se lo ricordi ogni tanto!

SABATINI. Gli è che non si può prescindere da certe situazioni. È inutile tentare, sul piano legislativo, di scindere le situazioni economiche. Per esempio, nel settore tessile, si fa un piacere agli industriali continuando con queste forme di sciopero, perchè quando gli industriali sono più portati a ridurre l'orario di lavoro da quarantotto ore a quaranta, andare a fare uno sciopero di un giorno, è un far loro un piacere.

PRESIDENTE. Onorevole Sabatini, stia all'argomento.

SABATINI. Si tratta del gravame di una legge sociale, che finisce per incidere in una situazione economica. Avanzando certe pretese, i sindacati non concorrono sempre a sostenere, come dovrebbero, gli interessi dei lavoratori in nome dei quali operano.

Lo so che il mio linguaggio a molti sarà sgradito, ma è inutile continuare a credere di fare gli interessi dei lavoratori operando in un certo senso. L'accento è fatto soprattutto in considerazione che da un lato si pretende di gravare gli industriali di 10 miliardi, e dall'altro di continuare i contributi, ed insistere con certi sistemi di azione sindacale, quando la situazione economica non lo consenta; tutto ciò può portarci, a un certo momento, di fronte a situazioni non piacevoli.

Non considerando i due aspetti della questione, si finisce con l'ottenere soluzioni contrarie agli interessi dei lavoratori, i quali esigono un equilibrio del punto di vista produttivo con quello dell'attività sindacale, esigono la valutazione di tutti gli elementi che influiscono sulla situazione. Per ciò resto nel dub-

bio, sia come impostazione, sia come oneri derivanti da questa legge.

Ho detto già i motivi della impostazione e potrei aggiungere, a questi motivi, qualche altra considerazione relativa a certe categorie.

Io non so, ad esempio, quale situazione concreta potrebbe domani venirsi a determinare nei confronti di una donna di servizio la quale, ad un certo momento, si trovi a essere incinta, quando il datore di lavoro (in questo caso colui che ha alle proprie dipendenze questa donna) fosse obbligato a doverla mantenere in servizio per questo periodo, non solo, ma anche a doverla retribuire. Siamo nelle condizioni per cui si possa avere la garanzia che tali contributi vengano pagati anche a questa categoria? Inevitabilmente no. Abbiamo già oggi lamentele in proposito, cioè abbiamo lamentele nel settore degli assegni familiari, per cui, essendo gli assegni familiari per il settore industriale più elevati che per le altre categorie, quando, per esempio, vi sia un genitore a carico di un dipendente dell'industria, generalmente questo genitore, si farà senza dubbio dare gli assegni da parte del proprio figlio che è impiegato nell'industria, non certo dell'agricoltura. Allora, noi abbiamo un travaso degli oneri dal settore dell'agricoltura al settore dell'industria, e così abbiamo un travaso di oneri da un settore all'altro di lavoratori. Tutto ciò, a mio parere non giova certo ad aumentare le possibilità di lavoro, e a sollevare la pesante situazione esistente. Qualcuno mi dirà: perchè ti preoccupi della situazione industriale? Per un motivo molto semplice: io non capisco come si riesca a tutelare gli interessi effettivi dei lavoratori indipendentemente dalla situazione industriale! Se noi continuiamo a soffocare le possibilità industriali, non tuteleremo gli interessi dei lavoratori, e finiremo a far pagare a determinati settori di lavoratori, che oggi sono impiegati nell'industria, le conseguenze di questo nostro modo di procedere. L'onorevole Di Vittorio ride, beato lui!

DI VITTORIO. A certi aspetti del problema sono sufficienti gli industriali a pensarvi!

SABATINI. Io voglio dire che cosa penso di molti settori industriali. Noi, in Italia, non abbiamo una classe di industriali, come la pensa lei, onorevole Di Vittorio. La classe degli industriali italiani è un po' improvvisata e deriva da una situazione quanto mai piena di inconvenienti.

PRESIDENTE. Onorevole Sabatini: una interruzione non può condurla così lontano dall'argomento!

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 GIUGNO 1950

SABATINI. Su questo disegno di legge, a un certo momento, vi è un contributo che dev'essere pagato dai datori di lavoro, e, poiché l'onorevole Di Vittorio mi ha interrotto...

PRESIDENTE. Ma ella sta ora facendo la vivisezione degli industriali italiani...

SABATINI. Ma siccome sono quelli che devono pagare... (*Commenti all'estrema sinistra*). La classe industriale italiana non ha una mentalità evoluta e — direi — la capacità per impostare la nostra situazione produttiva nel senso indicato... (*Commenti all'estrema sinistra*). Io dico che si finisce per considerare questi problemi con una visuale un po' diversa, e non insisto nel voler pretendere che sia lo strumento degli oneri diretti del datore di lavoro quello che concilia sempre la tutela e l'assistenza per determinate categorie con l'interesse degli stessi lavoratori. Questa semplicemente era l'affermazione che intendeva fare.

Ora, uno dei difetti che noi abbiamo riscontrato nel paragonare il testo del Governo con quello della Commissione consiste proprio nel pretendere che attraverso un'azione legislativa si impongano determinate cose, senza avere la garanzia di questa tutela nei confronti di quelli che potrebbero avere danni indiretti da questa situazione. Io mi auguro che la Camera si renda conto di questa situazione, che il Governo tenga anche presente tutto quanto può costituire un aggravio di oneri in ordine a un problema di questo genere, e che si possa operare nel modo migliore, realizzando quell'equilibrio che potrà consentire il massimo di tutela alle lavoratrici madri, senza creare una impalcatura così pesante che porti all'allontanamento delle lavoratrici dall'azienda ovvero a un onere che finirà poi per essere scontato e pagato in altri settori. Quando noi, per esempio, ci preoccupiamo di voler aumentare un piccolo onere (accenno qui al problema dell'istruzione professionale) per altri problemi, che hanno pure una grande importanza, noi sentiamo una certa resistenza. Come oseremmo portare questi problemi davanti alla Camera quando continuamente, con una legge dopo l'altra, finiamo col creare un aumento di quella percentuale già così elavata fra oneri sociali, tributi indiretti, tassazione e ciò che può essere il volume del reddito nazionale?

Queste sono le considerazioni che la Camera dovrebbe tener presenti in ordine alla presa in considerazione o meno di certe proposte che vengono fatte (*Approvazioni al centro e a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Perrotti. Ne ha facoltà.

PERROTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo disegno di legge, in linea di principio, non è di nostra completa soddisfazione proprio per gli argomenti che testè ci ha portato l'onorevole Sabatini. Infatti, quando egli ha detto che la maternità è una cosa che riguarda tutte le donne, e non soltanto le donne lavoratrici, ha affermato una verità indiscussa. Io ho sempre sostenuto che le provvidenze da prendere a favore della maternità devono essere estese a tutte le madri. Ma è qui che vi è divergenza fra i nostri e gli argomenti addotti dall'onorevole Sabatini, perchè mentre noi vogliamo che queste giuste provvidenze siano estese a tutte le madri bisognose di tutela e di protezione sociale, l'onorevole Sabatini da questo concetto trae la conclusione per una limitazione delle provvidenze stesse.

Ora, è ovvio che la società moderna non può trascurare quella che è la funzione principale di ogni società, cioè la maternità e l'infanzia. Questo è un argomento così importante e così chiaro che è perfino superfluo doverne discutere. È evidente che il popolo italiano di domani sarà quello che saranno i bambini di oggi: e se i bambini saranno forti, avremo un popolo forte; se saranno deboli, avremo un popolo debole. Ed è risaputo che la protezione di questa futura generazione incomincia dal giorno del concepimento.

Quindi, non si tratta del problema generale di tutelare alcune madri, di dare ad esse talune provvidenze, di permettere di condurre a termine la loro gravidanza per poi poter allattare il proprio bambino, ecc.. No, qui è una questione che riguarda tutta la nazione, perchè, così come sarà l'infanzia, tale sarà il destino del popolo italiano. E se oggi, per le strettoie di legge esistenti, non possiamo provvedere a tutte le madri, noi diciamo al Governo: provvedete a tutte le madri. E se ci si dice che la legislazione questo non consente e che l'onere sarebbe eccessivo, il nostro dovere è quello di fare un provvedimento che si estenda, sì, ad un numero limitato rispetto alla totalità, ma l'importante è di fare questo provvedimento secondo norme che non rappresentino una falsa protezione. Perchè, molto spesso accade che si fanno delle belle leggi, si scrivono delle belle parole, e poi all'attuazione pratica questo risulta una illusione, se non una irrisione. Allora noi siamo favorevoli a questo progetto di legge, perchè è stato il frutto di una collaborazione veramente esemplare di tutti i com-

ponenti della Commissione, ed io più volte ho avuto occasione di compiacermi perchè dicevo: ecco, quando si tratta di un problema concreto e di voler venire veramente incontro ad esigenze sociali ed umane, ecco che è possibile che persone di diversa opinione e di diversi partiti politici trovino sempre una soluzione.

Pertanto la soluzione della Commissione è l'*optimum* di quel che si poteva pensare e di ciò che poteva scaturire dalle diverse opinioni e dalla condizione stessa della nostra legislazione. Ora, io potrei illustrare ampiamente le provvidenze, potrei dire quello che la scienza medica ha detto al riguardo: che la protezione del bambino incomincia dal primo giorno del concepimento. Potrei dimostrare che il fare lavori faticosi durante gli ultimi mesi di gravidanza danneggia la madre e il bambino. Potrei illustrare con molti dati i danni che si producono alle madri che sottopongono a lavori faticosi il loro fisico. Potrei diffondermi lungamente sulla importanza che ha l'allattamento del bambino, che deve essere protetto soprattutto presso le lavoratrici, perchè queste si trovano generalmente lontane dalla loro casa e l'allattamento viene turbato. Il progetto di legge viene incontro a queste esigenze, garantendo la presenza della madre vicino al bambino e soprattutto istituendo l'asilo-nido. A nessuno deve sfuggire l'importanza di questo provvedimento, il cui significato sociale è enorme, non solo per il buon andamento e la salute del bambino, ma per un complesso di rapporti che intercorrono fra la madre e il bambino stesso, e anche per quella sorveglianza attiva che è necessaria specie per coloro che si occupano di tutte le norme igieniche. Io potrei dilungarmi a illustrare queste provvidenze di carattere medico-igienico, che sono il frutto della moderna acquisizione della scienza medica. Potrei dire che non tutto si è potuto contemplare in questa legge e che non vi si provvede ancora in modo perfetto; però è un gran passo che si fa verso una effettiva assistenza sanitaria e igienica alla maternità; e andrà ad onore di questa Camera averla studiata, averla considerata sotto ogni punto di vista, economico, sociale, igienico, sanitario, ed averle dato pratica attuazione.

L'onorevole Sabatini ci dice: voi non pensate che facendo gravare sull'industria in modo prevalente i contributi non fate l'interesse dei lavoratori ma il loro danno, perchè le industrie ne soffriranno, e via di seguito. Io devo rispondere all'onorevole Sabatini che questo è stato costantemente l'argomento che hanno

opposto tutti coloro che volevano difendere gli industriali capitalisti tutte le volte che si presentava l'opportunità di fare delle leggi a carattere protettivo sociale. Noi quindi siamo immunizzati contro questa argomentazione. Quando si fa un passo avanti che risponda agli interessi della collettività noi sappiamo che anche le industrie ne avranno giovamento.

Credo superfluo, dopo le discussioni avvenute in seno alla Commissione e dopo le accurate indagini che sono state fatte anche dal punto di vista della possibilità economica di attuare queste provvidenze, fare su ciò una disamina particolareggiata. Mi limito ad affermare l'opportunità che non si venga qui a distruggere con argomentazioni interessate e non consistenti quella atmosfera di collaborazione che si era creata in seno alla Commissione.

Io penso che, se io invito tutti voi, onorevoli colleghi, a votare questa legge nella sua integrità, sapendo che essa è un primo passo verso la tutela completa di tutte le madri, voi non potrete certo essere contro questa legge; legge che — ripeto — farà onore a questa Camera perchè corrisponde veramente a un superiore principio di giustizia sociale (*Applausi alla estrema sinistra*).

#### PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARTINO

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

FEDERICI MARIA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, forse sarebbe bastato che la relatrice dichiarasse di attenersi a quanto aveva già iscritto nella relazione che è premessa alla legge. Ma l'argomento che è tanto importante, l'argomento che è tanto sentito, l'argomento che ha aperto una larga aspettativa in tutto il paese, in tutte le famiglie italiane, merita una parola di più. Merita una parola di più ed io la voglio dire. Merita un'affermazione che è questa: al punto in cui siamo della storia umana, noi riteniamo che la società sia tenuta in ogni caso a considerare come suo incumbente dovere la protezione della maternità in genere e la protezione in particolare della lavoratrice madre.

È un dovere: e allora, dinanzi ad un dovere, non si discute a vuoto, non si portano argomenti collaterali, non si cerca di aprire delle breccie per le possibili evasioni, ma si

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 GIUGNO 1950

cerca di ottemperare al dovere stesso nella maniera più sentita e più scrupolosa.

Noi veniamo da un lungo cammino, noi veniamo dal tempo in cui l'economia liberale non dava alcun peso, alcun valore a questi problemi; anzi non veniamo solamente da un'opaca concezione liberista, dal suo agnosticismo in materia di questioni sociali, ma dalla lunga odissea, dal travaglio, dal calvario della madre lavoratrice nei secoli passati. Dobbiamo tener presente che per secoli interi, all'infuori dell'assistenza privata, non ha avuto altro aiuto la madre lavoratrice, sfiancata dal lavoro, dalla inumana fatica, che neppure le esigenze della maternità riuscivano a mitigare.

È venuta poi l'assistenza mutualistica, l'aiuto che il lavoratore dava all'altro lavoratore, che la lavoratrice dava all'altra lavoratrice e successivamente la tutela di leggi non tanto antiche, posteriori comunque a quella del 1886, nella quale non sembrò necessario occuparsi della donna lavoratrice, e la portata della quale fu circoscritta al lavoro dei fanciulli.

E quando nel 1894, nella conferenza internazionale a Berlino, che assomigliò presso a poco a quelle conferenze che teniamo a carattere interparlamentare, per le questioni di carattere generale si parlò del lavoro dei fanciulli e delle donne, noi italiani non sapemmo proporre altro se non elevare a 10 anni, dagli 8 o dai 9 previsti dalle allora vigenti disposizioni, il limite minimo di età per il lavoro dei fanciulli, affermando che da noi la razza matura presto e che i fanciulli debbono perciò presto lavorare. Niente per la tutela della lavoratrice madre.

Noi italiani facemmo anche morire prima di nascere il progetto del ministro Cairoli, che nel 1879 portava a due settimane dopo il parto l'interdizione dal lavoro per la puerpera. Così pure nello stesso anno il progetto Minghetti-Luzzatti non riusciva a divenire legge.

Ecco perchè noi che veniamo da un lavoro legislativo così carente, così povero nei confronti della lavoratrice madre, ci siamo messi veramente con entusiasmo a studiare questa legge, che vi presentiamo e che ci pare una legge di piena soddisfazione, anche con tutte le sue lacune o le sue insufficienze o i suoi arbitri o le sue arditezze, denunciate già da qualche parte. E non si deve dire e ripetere che questa legge ce la diamo come se fossimo un paese ricco. No, perchè queste leggi non se le danno i paesi ricchi. Le leggi onerose per quanto riguarda la protezione sociale se

le devono dare proprio i paesi poveri. Una legge onerosa certamente non se la danno gli Stati Uniti e non se la danno nemmeno i paesi del nord Europa dove il reddito nazionale è ben distribuito, dove il tenore di vita è alto, dove i bisogni della vita sono facilmente soddisfatti.

Ma dobbiamo darcela noi una legge di questo genere, perchè sappiamo quanto pesi sulla vita della famiglia italiana la disoccupazione che rode il benessere della famiglia; ce la dobbiamo dare noi perchè sappiamo in che misura dobbiamo fare ricorso alle forze, alle energie delle donne chiamate necessariamente al lavoro.

Nel rielaborare il disegno ministeriale, ci siamo proposto tre cose: noi volevamo fare una legge che segnasse un passo innanzi rispetto alla legislazione precedente (è il minimo che potevamo desiderare e che potevamo raggiungere); noi volevamo fare una legge che puntasse su un aspetto nuovo della questione: la protezione sociale, insieme alla protezione sanitaria, che era stata la caratteristica delle leggi precedenti; noi volevamo infine fare una legge che non ponesse la stessa interessata nella condizione di evadere la legge, danneggiando perciò se stessa ed il bambino.

Siamo riusciti a far questo? Siamo riusciti a raggiungere questo obiettivo? Riteniamo di sì. Ed ecco perchè avendo raggiunto questo obiettivo noi non desideriamo recedere da esso; avendo raggiunto una mèta non desideriamo riscendere a fondo valle, perchè facendo ciò noi trasciniamo con noi tutte le centinaia di migliaia di madri che hanno avuto fiducia nella nostra opera di legislatori.

Ricordate, pensando al primo punto che è stato posto dinanzi alla vostra attenzione: (fare una legge che segni un passo innanzi sulla legislazione precedente) ricordate, ripeto, un po' con me l'iter legislativo più recente! La Costituzione, per due volte, sancisce il diritto della donna madre ad essere tutelata: una volta nell'articolo 31, dove è detto che la Repubblica protegge la maternità, ed un'altra volta nell'articolo 37 (titolo III, rapporti economici) dove è detto che il datore di lavoro è chiamato ad assicurare alla madre e al bambino, una speciale, adeguata protezione.

Che cosa abbiamo voluto fare nella legge che vi invitiamo ad approvare se non assicurare a questa madre e a questo bambino una speciale, adeguata protezione? Qualche voce si è levata, rara per fortuna (e spero che non abbia molti seguaci) da parte di quei colleghi

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 GIUGNO 1950

che hanno puntato l'attenzione sul costo di questa speciale, adeguata protezione e l'hanno considerato come un rischio che, pare, stia per correre tutta l'economia nazionale.

Da questi due articoli della Costituzione, il n. 31 e il n. 37, noi siamo tenuti a trarre ispirazione e da essi deve dipendere tutta la legislazione positiva. Non a caso la madre e il bambino sono citati due volte nella Costituzione. Col primo articolo, il 31, si tutela la maternità in genere. Non è questa nostra legge quella destinata alla tutela della maternità in genere, lo sappiamo; ma sappiamo che è già stato presentato a questa Camera un altro progetto di legge, n. 164, che mira proprio alla tutela di tutte le madri. L'onorevole Sabatini, che invoca la tutela di tutte le madri, non penserà certo di ottenere questo scopo respingendo nel frattempo questo disegno di legge che ne tutela una parte ragguardevole, cioè due milioni circa.

Noi, ripeto, eravamo tenuti a fare questa legge. L'articolo 37 della Costituzione ce ne faceva un obbligo. La questione relativa al fatto di avere usato come falsariga il progetto governativo, piuttosto che quello di iniziativa parlamentare presentato pochi giorni prima, non è che una questione trascurabile, di forma: la sostanza è l'aver studiato un provvedimento che, ripeto, a termini di Costituzione era obbligatorio studiare.

Faccio poi notare che non è vero che la legge non presenti aspetti nuovi. La grande conquista raggiunta con questa legge è la parte di ispirazione sociale. Nei provvedimenti precedenti questo aspetto era del tutto trascurato. Basta esaminare i precedenti in materia per convincersene. La legge sul lavoro della donna e del fanciullo del 26 aprile 1934 n. 654, ed il regolamento generale per l'igiene ed il lavoro del 14 aprile 1927, costituiscono delle buone affermazioni, ma riguardavano esclusivamente il profilo medico-sanitario del problema e non quello sociale; si limitavano ad una protezione passiva, ad una difesa negativa, ma dal punto di vista sociale non erano operanti.

Come avrebbe poi vissuto la madre, come avrebbe scontato il beneficio del riposo impostole, come avrebbe fatto fronte a tanti sacrifici e forse anche alla fame, conseguenza del lucro cessato, erano cose che in nessun modo pareva riguardassero i legislatori. Evidentemente erano leggi ispirate da medici e noi possiamo ammettere che i medici non debbano essere necessariamente anche sociologi, e che i datori di lavoro non debbano essere medici e sociologi.

Ma quanto era sfuggito allora non è sfuggito in questa legge, quanto era stato omesso è stato oggi introdotto in questa legge; e per questo possiamo dire che abbiamo fatto — con questa legge — il vero primo provvedimento di carattere sociale che nel nuovo Parlamento italiano ci siamo dati! Abbiamo dato vita a un provvedimento di protezione sociale perchè, e cito il Di Donna, « numerose indagini statistiche hanno rilevato una sensibile inferiorità nella media del peso e della statura dei neonati di madri occupate nel lavoro industriale fino a gravidanza inoltrata, rispetto a quelli messi al mondo da donne che hanno potuto trascorrere lo stato di gestazione, o almeno l'ultimo periodo di essa, in relativo riposo fisico ».

Allora non si tratta qui di una opinione a cui si può contrapporre un'altra opinione, qui si fa riferimento a indagini fatte proprio attraverso l'ispettorato del lavoro! E allora, se questo è vero, se noi sappiamo che non intervenendo con un adeguato riposo condanniamo fin dalla nascita, e prima della nascita, il bambino della lavoratrice (il futuro lavoratore italiano!) ad una inferiorità fisica, se noi sappiamo tutto questo e non provvediamo o provvediamo solamente sulla base di quello che possiamo oggi fare facendo prima uno stretto conto di cassa (e non dico che questo stretto conto di cassa non si debba fare), se non ci mettiamo sott'occhio veramente lo spettacolo di questi bambini mal nutriti o non nutriti perchè la madre è al lavoro, se non teniamo presente la mortalità infantile che si ascrive unicamente a questo fatto (perchè non vi sono altre cause, se non quelle accidentali), se non portiamo la nostra preoccupata osservazione sulle lunghe liste di bambini che muoiono nei primi mesi di età e che appartengono esclusivamente a certi determinati ceti sociali, se non teniamo presente tutto ciò, noi non dobbiamo dire che abbiamo creata o stiamo per creare una legge di protezione della madre. Non dobbiamo porre un simile titolo alla legge!

Potremo dire che ad un certo momento è bene che una legge intervenga a tutela delle lavoratrici per evitare evasioni e soprusi relativi a contratto di lavoro, come è largamente avvenuto in quest'ultimo periodo di tempo, ma dobbiamo ammettere che non siamo in grado di fare una legge innovatrice, una legge fondamentale in fatto di protezione sociale.

Abbiamo presentato a voi, onorevoli colleghi, una legge che porta il seguente titolo: « Tutela fisica ed economica delle lavoratrici

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 GIUGNO 1950

madri»; e allora dobbiamo tener presente che una protezione o è efficace o non lo è, perché non possiamo dare una protezione che sia efficace *a demi!*, una protezione avara e circospetta.

È vero: il congegno della interdizione dal lavoro è una delle cose più difficili a stabilire, siamo d'accordo, ma spetta a noi trovare nella legge o nel regolamento il modo di rendere efficace e reale il periodo di interdizione dal lavoro. Periodo di interdizione che non si rende necessario soltanto per la posizione coatta nel lavoro della madre, per il genere di lavoro o per le difficoltà del lavoro, (perché la legislazione protettiva del lavoro in genere ha fatto larghi progressi, per cui oggi è difficile veramente trovare una lavoratrice, un lavoratore che siano esposti a quei rischi di cui tutta la storia del lavoro è invece piena) ma per garantire una protezione che l'indagine medica, la statistica ci suggeriscono sia necessario dare alla madre lavoratrice gestante.

Questa è la parte nuova: questo senso sociale, questo desiderio di risolvere una volta per sempre la questione della protezione della madre lavoratrice e risolverla in una maniera reale, concreta ed efficace senza fare il danno economico della lavoratrice madre. Questa è la novità, il resto — e mi riallaccio qui proprio a quello che ha detto l'onorevole Titomanlio — è vecchio, se volete. Anzi vi posso dimostrare che è vecchissimo e che pertanto non possiamo nel 1950 far passare come scoperte nostre certe questioni che sono vecchie, perché se dovessimo stare (ed è per questo che non ci siamo stati) al progetto primitivo del Governo, noi faremmo passi indietro, riportandoci non solo a prima della guerra, ma a qualche decennio prima della guerra.

Cose vecchie, che risalgono fino al 1907, abbiamo messo nella legge, e la legge del 1907 già modificava e si rifaceva alla legge del 1902, n. 242.

L'articolo 6 della legge 1907, che si rifaceva alla legge del 1902, diceva: «Le puerpere non possono essere impiegate al lavoro se non dopo trascorso un mese da quelle del parto». L'articolo 10 diceva: «Nelle fabbriche, dove si impiegano donne, dovrà permettersi l'allattamento sia in una camera speciale annessa allo stabilimento, sia permettendo alle operaie l'uscita dalle fabbriche nei modi e nelle ore stabilite dal regolamento. La camera speciale dell'allattamento dovrà però sempre esistere nelle fabbriche dove lavorano almeno 50 operaie».

Ora, mi domando se è serio che noi stiamo qui a discutere ancora se devono essere 50 o più di 50 le donne occupate, se è opportuno mettere l'obbligo della camera per l'allattamento o no. Queste discussioni le potevamo fare se avessimo avuto la fortuna di stare in questa Camera nel 1902 o nel 1907. Oggi non ci è più lecito.

Cose vecchie abbiamo messo, che dovevano considerarsi superate, perché la legge del 6 aprile 1922 in un articolo unico diceva: «È autorizzato il Governo del Re a dare piena ed intera esecuzione alle seguenti convenzioni adottate a Washington nel 1919 nella prima sessione della conferenza internazionale del lavoro».

Ora, noi fin dal 1922 ci siamo impegnati a dare intera esecuzione alla convenzione di Washington. Ce la vorremmo rimangiare nel 1950?

Per quanto riguarda ancora le cose non nuove, che adesso ci metteremo solennemente a votare — e stiamo attenti a non fare degli emendamenti restrittivi, per giunta, a queste cose vecchie — sono costretta a ricordare ai colleghi che il regio decreto-legge 22 marzo 1934, n. 654, convertito in legge il 5 luglio 1934, n. 1347, nell'articolo 6 già affermava: «È vietato adibire al lavoro le donne: a) durante l'ultimo mese precedente la data presunta del parto; b) ove il parto avvenga oltre quella data, per tutto il periodo successivo che precede il parto; c) durante le sei settimane dopo il parto».

Cose vecchie: la conservazione del posto, il divieto di licenziamento durante il restante periodo di gestazione, il divieto di sollevamento di pesi. Anzi, nella vecchia legge, non si parlava di grossi pesi, come ne parla invece il progetto ministeriale. Tutto questo, dunque, era stato previsto, dalle leggi italiane anteriori a questa che forma l'oggetto della nostra discussione.

Cosa vecchia perfino la presa in considerazione, sia pure in misura ridotta, delle donne lavoratrici a domicilio per le quali, come per tutte le altre lavoratrici, da 15 a 50 anni, vigeva l'obbligo di assicurazione per la maternità con la legge del 1934. Evidentemente anche allora non si seppe, come non abbiamo saputo noi nella nostra Commissione, a quale istituto appoggiare le lavoratrici a domicilio, per quanto riguarda le prestazioni economiche da dare durante il periodo di interdizione.

Ma allora, in qualche modo, il problema era pur stato risolto, perché si era prescritto l'obbligo di assicurazione per la maternità.

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 GIUGNO 1950

E per le donne non soggette all'assicurazione obbligatoria veniva ammessa l'assicurazione facoltativa. Queste assicurazioni venivano gestite da una Cassa di maternità, la cui nascita gloriosa, che risale al 1910, è opera delle donne. La Cassa di maternità è stata fondata dalla Lega degli interessi femminili. E noi, oggi, non sappiamo come venire incontro a certe categorie di lavoratrici perchè dobbiamo ancora inventare qualche cosa del genere. Questa Cassa non corrispondeva tanto poco alle madri lavoratrici, dava 300 lire. Questa somma, ragguagliata al valore della moneta di oggi, corrisponderebbe a 15.000 lire ed anche a più. Il contributo assicurativo di 7 lire annue, di cui 3 a carico della lavoratrice e 4 a carico del datore di lavoro, era integrato con 18 lire corrisposte dallo Stato in caso di parto. E qui si potrebbe anche aprire una bella parentesi, per dire che a questa legge manca qualche cosa, manca cioè l'intervento dello Stato, della collettività nazionale, che pure è tenuta a intervenire per la Costituzione.

Sono cose vecchie! Un articolo della legge del 1934 dice: « Detti riposi sono indipendenti da quelli prescritti dagli articoli 18 e 19 della legge per la tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli. Essi hanno la durata di un'ora ciascuno e comportano il diritto per la donna di uscire dall'azienda quando il datore di lavoro non abbia... ecc. ».

Sapete cosa dice la legge presentata nel 1950? Vi è un articolo che dice: « Detti riposi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19... ecc. ». Quindi, abbiamo preso la legge del 1934 e l'abbiamo travasata in quella di oggi senza modificarla in nulla, neppure nelle parole! Erano cose vecchie, in gran parte quelle presentate nel progetto ministeriale. Non vorrei ora che nella discussione generale e in quella particolare dovessimo prendere in esame queste cose già acquisite da prima della guerra, e quando la guerra ha acuito fortemente le questioni sociali, ha dato un'altra coscienza al popolo, e quando il popolo ha sofferto quello che ha sofferto, e quando noi ci siamo offerti come legislatori per consacrare nella legge le loro conquiste!

Un'altra cosa dovevamo cercare di fare studiando questa legge: non mettere la donna nella necessità di evadere la legge. Una delle ragioni per cui si è arrivati ad assegnare il 100 per cento della retribuzione durante il periodo di interdizione obbligatoria, (dico subito che da tanti punti di vista potrebbe essere oggetto di una nuova revi-

sione questa misura) uno dei motivi per cui era stata portata l'indennità al 100 per cento era questo: se noi non diamo alla gestante la retribuzione intera, la metteremo nella condizione di frodare la legge, se stessa ed il proprio figlio. Mancando la sicurezza del riposo retribuito, mancando una disciplina e una protezione legale, la madre rifiuta il diritto al riposo.

Ed infatti, se controllate la tabella allegata al progetto di legge dove è portata la aliquota percentuale dei parti, vi accorgete che facilmente la donna evade la legge, per la preoccupazione di non avere intero lo stipendio o il salario, durante il periodo di allontanamento dal lavoro.

In uno studio dovuto al dottor Bellioni dell'I. N. A. M., che ha per titolo « Indagine sulla morbilità secondo le cause di malattia », possiamo rilevare, per le diverse categorie, le prestazioni effettuate dall'I. N. A. M. nel 1948 per quanto riguarda l'evento del parto: per l'industria 12.108 casi, (mentre le nascite in questo settore sono 34.000) media delle giornate di assistenza per ogni caso: 18; cioè sono 18 le giornate di cui ha usufruito la lavoratrice per il riposo.

Perchè questo? Perchè starsene a casa significa rinunciare al salario.

Nell'agricoltura: numero dei casi denunciati 5177, su 34.000 parti l'anno, con una media di 16 giornate di riposo per ciascun caso.

Anche per il commercio e per il credito si è verificato questo fatto, il che vuol dire che, mancando la sicurezza del riposo retribuito o retribuito in maniera giusta, la donna è indotta a stare a casa un tempo minore, o ad omettere addirittura la denuncia di assenza per parto, pur di non togliere al bilancio familiare una parte cospicua del suo guadagno.

Qualche osservazione sugli interventi di questa mattina.

D'accordo nelle linee principali con l'onorevole Titomanlio, ed anche con quanto ha detto l'onorevole Repossi, per talune affermazioni riconosco che egli ha fatto le stesse riserve già espresse in sede di Commissione.

Ma l'onorevole Repossi ha adoperato un'infinità di volte la parola « dubbio », e sul dubbio possiamo anche discutere, perchè il dubbio è sempre qualche cosa che può deludere da un momento all'altro.

Per quanto riguarda l'onorevole Noce, ella sa che, per quanto sull'argomento della protezione delle lavoratrici madri, non siamo mai state divise.

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 GIUGNO 1950

Per quanto riguarda l'indennità spettante alle lavoratrici, in Commissione io avevo sostenuto la tesi del Ministero, del 75 per cento, e vedremo meglio nel corso della nostra discussione se non convenga tornare a quella misura.

Per quanto riguarda soprattutto l'opportunità di investire somme per la protezione sociale sono d'accordo nell'idea che ciò che si spende per le lavoratrici viene a costituire un risparmio proprio sulle spese dei ricoveri in ospedali. È lo stesso problema che si presenta nella prevenzione delle malattie: se a tempo diamo aiuti necessari e proporzionati, eviteremo enormi spese che poi graverebbero su tutto il popolo italiano. Evidentemente è così!

Per quanto riguarda l'onorevole Sabatini, anche egli ha avanzato qualche dubbio, e soprattutto un dubbio amletico che lo fa oscillare tra una protezione per tutte, e una protezione per nessuna, e mette allo scoperto quella sua preoccupazione per le sorti dell'industria che noi certamente dobbiamo avere, ma non perdendo chi vista gli interessi sociali dei lavoratori. Domando: sarà soltanto per le spese per la madre, che noi dobbiamo avere delle preoccupazioni? Non ci sarà da rivedere qualche altra cosa? Ci sarà proprio bisogno di andare a toccare una legge semplicemente protettiva della madre e del bambino per evitare crisi nel settore dell'industria?

Per quanto riguarda le spese che si incontrano per l'applicazione di questa legge, portate dall'onorevole Sabatini a 10 miliardi, io debbo dire che non sono 10 bensì 7 e mezzo, che poi possono anche diventare di meno, perché chi ha fatto i calcoli ha tenuto anche presente l'eventualità costante delle complicazioni nel parto, il che allunga il periodo di riposo della donna e il relativo costo di giornate corrisposte.

Dunque, queste cifre sono un po' larghe; perché vogliamo portarle addirittura a 10 miliardi, e spaventare noi stessi?

Sono poi d'accordo con l'onorevole Perrotti: come medico egli ha detto cose talmente convincenti e chiare per tutti, che non mi pare che ci possa essere qualcuno che possa contraddirlo, e tanto meno lo farò io, che seguo così da vicino le vicende delle madri lavoratrici.

Occorre quindi, cari colleghi, che noi con questa legge facciamo uno sforzo grande per difendere i diritti delle donne lavoratrici. Portandola felicemente in porto, noi ci daremo una legge importante sotto tutti i punti di

vista; importante anche perché daremo a conoscere al paese che quanto noi facciamo per la maternità e l'infanzia non è un luogo comune, ripresentato oggi, ma argomento sentito dal Parlamento della Repubblica. Noi daremo l'esempio che attribuiamo a questo e ad altri argomenti di vita sociale, una importanza superiore a quella che in genere dà lo stesso paese distratto e superficiale e una certa burocrazia che stenta ad uscire dai clichés del passato.

Queste leggi vanno di pari passo con lo sviluppo della coscienza sociale, e noi non possiamo nel 1950 fare una legge che sia talmente lontana da quello che oggi rappresenta l'aspirazione del popolo.

Noi dobbiamo uscire dal concetto privatistico della assistenza che ci veniva suggerito unicamente dallo stato di pena, dallo stato di precarietà e di sofferenza che sempre accompagna l'evento così augusto della maternità. Noi ci siamo già allontanati da questo concetto e siamo arrivati a consacrare nella Costituzione, che la maternità ha diritto alla protezione da parte della società, da parte dello Stato, da parte della collettività. Noi ci siamo allontanati da ogni agnosticismo in materia di assistenza sociale, noi ci siamo messi dinanzi il problema vero, concreto, reale, che è il problema di queste donne che noi incontriamo all'uscita delle fabbriche e degli opifici.

Noi ci siamo posti dinanzi il problema nella sua realtà; è materia umana che abbiamo dinanzi! Non è materia opinabile, non si tratta di una questione molto difficile che possa essere impostata su una o su un'altra concezione politica, sociale, economica se volete! Noi abbiamo qualche cosa di molto semplice dinanzi a noi, da perseguire: la protezione della madre lavoratrice. Cerchiamo dunque, di migliorare la legge; non voglio dire andiamo oltre, semmai facciamo anche qualche passo indietro, per renderla operante ma stiamo attenti a non fare una legge che deluda le madri e che soprattutto ci faccia sentire a disagio con la nostra coscienza di legislatori. (Vivi applausi).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Onorevoli deputati, io condivido lo stato d'animo e il sentimento di quanti hanno parlato stamane, con accenti così pieni di calore, intorno ai principi ispiratori del disegno di legge che è davanti a voi per la definitiva approvazione. Questo disegno di legge riguarda le madri

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 GIUGNO 1950

lavoratrici, si propone di assicurare loro una tutela fisica ed una tutela economica, ed è evidente che noi ne sentiamo tutta l'importanza, sentiamo il dovere di fare il massimo sforzo perché esso sia il più vicino possibile alle esigenze che intende soddisfare. Noi, però, non dobbiamo dimenticare che facciamo una legge, dettiamo norme di carattere giuridico con una portata economico-sociale.

Quindi, pur partendo dalla così nobile ispirazione, che condividiamo tutti, dobbiamo cercare di renderci esattamente conto del tipo di edificio che costruiamo: dobbiamo metterci in condizione di sapere se, raggiunta quell'alta vetta, alla quale accennava l'onorevole relatrice, vi sia la possibilità di rimanere saldi sulla vetta stessa, o se alla alternativa di ridiscendere nella valle, non si possa sostituire l'alternativa di cercare sul pendio, il più in alto possibile, una base su cui l'edificio si possa erigere con maggiore solidità.

Pertanto, onorevoli deputati, io voglio indicare alcuni criteri, da cui il Ministero del lavoro parte nella valutazione di questo disegno di legge, criteri che evidentemente serviranno poi per trarre delle conclusioni pratiche in relazione a singole norme e singole disposizioni. Innanzitutto, io penso che non si possa prescindere dalla necessità di adeguare il regolamento della tutela fisica e della tutela economica a quelle che sono le diversità profonde che si riscontrano in molti settori nei quali le lavoratrici sono chiamate a prestare la loro opera.

Badate che l'idea di fare una legge generale, che abbracci tutte le ipotesi, che copra tutte le situazioni, è una idea che veramente attira, che potrebbe sedurre ciascuno di noi. Noi però costruiamo, e dobbiamo costruire, tenendo conto della realtà: non dobbiamo, quindi, dimenticare che disposizioni di carattere uniforme e generale, che non tengano conto di determinate particolari situazioni, possono essere pericolose e possono esporre precisamente al pericolo di rendere inefficiente la legge.

A questo proposito, peraltro, dichiaro fin da adesso, che il Ministero è favorevole ad includere nel campo di applicazione di questa legge le lavoratrici agricole, salariate fisse e braccianti.

È questo un allargamento veramente notevole del progetto presentato dal Ministero. Si tratta di aggiungere circa 700 mila lavoratrici a quelle originariamente previste. Le difficoltà anche qui erano e sono notevoli; però, proprio in omaggio a quella fede, a cui l'onorevole Di Vittorio richiamava poco

fa un collega che parlava, noi pensiamo che si possa avere fede nei risultati dello sforzo, che si intende fare per estendere la tutela anche a queste lavoratrici, alle quali, da decenni, si pensa molto, senza riuscire, peraltro, a concedere adeguate provvidenze per la maternità.

Questa insufficienza di misure per le lavoratrici agricole si riscontra anche nel campo internazionale: la Convenzione proposta dal *Bureau International du travail* nel 1919 per la tutela della maternità, per difficoltà di ordine insuperabile, si dovette limitare alle lavoratrici dell'industria, e solo successivamente è stata fatta una semplice raccomandazione per cercare di estenderla, coi necessari adeguamenti, anche alle lavoratrici dell'agricoltura. In Italia anche la legge del 1934 promise una successiva estensione alle lavoratrici dell'agricoltura escluse da quel provvedimento; ma è certo che questa estensione, per concorde volontà del Parlamento, e per adesione piena di fiducia che ne dà il Governo, finalmente soltanto oggi sarà fatta.

Quando parlo di estensione, però, intendo riferirmi alla inclusione nel campo di applicazione, perchè, quando andremo a strutturare le forme di tutela e a dettare le norme, noi non potremo prescindere dalla sostanziale diversità, che esiste fra le lavoratrici di settori così diversi, soprattutto in ordine alla continuità del rapporto di lavoro, che è il presupposto della occupazione nell'industria, nel commercio, nel credito. Continuità che nel settore agricolo non esiste se non per le salariate fisse, che sono una minoranza, mentre per le braccianti c'è, invece, il fenomeno della occupazione parziale.

Non solo, ma il rapporto di lavoro è considerato, persino nella definizione, «giornaliero», nel senso che si rinnova giorno per giorno con questo o quel determinato datore di lavoro; e noi sappiamo che c'è tutta una graduatoria di occupazione per le lavoratrici agricole, che tiene conto del numero di giornate, in cui esse, per volontà propria o per situazioni obiettive ambientali, hanno la possibilità effettiva di lavoro.

Noi sappiamo che le braccianti vanno distinte in permanenti (occupazione di almeno duecento giorni all'anno), abituali, occasionali ed eccezionali, e queste ultime hanno una occupazione soltanto per 50 giorni all'anno.

Di ciò io ritengo che bisognerà, al momento opportuno, tener conto, così come io ritengo che non si possa fare a meno di tener conto anche di certe particolari caratte-

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 GIUGNO 1950

ristiche che distinguono, in una maniera veramente sensibile e profonda, il rapporto di lavoro domestico e quello a domicilio. Su questo tema ritornerò fra breve, ma è certo che volere applicare delle disposizioni che sono state elaborate per i rapporti di lavoro in impresa — industriale, agricolo, commerciale, e di credito — a rapporti di lavoro particolari, come sono quelli del lavoro a domicilio e domestico, non credo che sia possibile; cosicché sarà senz'altro necessario provvedere a parte per essi ad una adeguata regolamentazione della tutela fisica e soprattutto della tutela economica.

Desidero, ora, fissare un altro criterio fondamentale che il Ministero del lavoro considera molto importante: Noi dobbiamo ricordare che vi è una grande aspettativa nel paese per una sistemazione organica di tutto il mondo della previdenza sociale. Ora questa sistemazione, che è aspettata dai lavoratori, e che il Governo, attraverso una azione graduale, si propone di realizzare, richiede che si ponga fine al sistema di creare gestioni speciali, di appiccicare tutta una serie di assicurazioni l'una a fianco dell'altra, di creare una serie di contributi e di prestazioni, che siano difformi gli uni dagli altri: noi ci dobbiamo mettere finalmente su una base di organicità.

Ed è a questo fine che, per esempio, la Commissione per la riforma della previdenza sociale ebbe a riaffermare il concetto che l'assicurazione per la maternità debba essere prevista nel sistema generale dell'assicurazione generale di malattia, non perchè l'evento fisiologico del parto possa essere messo alla stregua dell'evento patologico, ma perchè i legami sono moltissimi, perchè vi è, per entrambe le forme, la necessità dell'assistenza di ordine sanitario, come la necessità dell'assistenza di ordine economico a base mutualistica. Donde la conseguenza che i relativi servizi possano essere espletati in comune, con vantaggio anche della economicità della funzione assistenziale. Ora il disegno di legge che fu presentato dal Governo e che è stato poi rielaborato dalla Commissione ha questo pregio: di inserire l'assicurazione di maternità, per quanto riguarda il trattamento economico, nel corpo dell'assicurazione generale di malattia.

Ciò presenta il vantaggio che si ha una identificazione dei soggetti all'assicurazione, già conseguita per effetto dell'assicurazione di malattia, una identificazione dei soggetti chiamati a contribuire, anch'essa già conseguita con l'assicurazione generale di malattia, un sistema di erogazione di prestazioni, un sistema

di riscossione di contributi, già definiti, attraverso tutta una regolamentazione precisa e minuta di leggi e di regolamenti e di norme integrative. Si ha, in altri termini, uno strumento bell'e pronto, per il quale basta aggiungere un contributo supplementare in una misura moderata per ottenere, senz'altro, l'erogazione di certe determinate prestazioni. Ora, mentre le lavoratrici dell'industria, del commercio, del credito, le stesse lavoratrici dell'agricoltura sono già assicurate per la malattia, ciò non è per le lavoratrici domestiche e per le lavoratrici a domicilio.

Per le lavoratrici a domicilio vi sono certi accordi locali ma essi hanno una base evidentemente contrattuale e non una base legale e comunque una estensione limitata. Noi dobbiamo tener conto di questo fatto: che non possiamo per il trattamento economico delle lavoratrici a domicilio e delle lavoratrici domestiche agganciarci allo strumento dell'assicurazione malattia. È un problema delicato che non si può e non si deve risolvere, secondo la mia opinione, dicendo che definitivamente queste lavoratrici debbano essere escluse da ogni possibilità di tutela anche economica, oltre che sanitaria, in caso di maternità, ma che richiede evidentemente la creazione di un altro strumento, oppure l'adattamento di uno strumento già esistente, perchè questo fine possa essere raggiunto.

Io vorrei affermare ancora un altro concetto. Siamo in una materia sociale, in una materia che proprio per la sua natura è la materia delle costruzioni graduali, delle sovrapposizioni di piani a piani in modo che gli edifici che vengono fuori siano degli edifici solidi. L'onorevole Federici ha ricordato che vi è tutta una serie di disposizioni precedenti. Io ritengo che già il progetto di legge del Ministero rappresentasse un miglioramento, nel suo complesso, di fronte alla posizione precedente, se non altro perchè unifica regolamentazioni limitate a singoli settori o a singoli istituti. Noi oggi ci accingiamo a compiere un'opera di notevole importanza e che rappresenta un grande progresso.

Al principio della facoltà per la lavoratrice gestante di astenersi dal lavoro per un certo periodo, si sostituisce l'obbligo dell'astensione dal lavoro. Una garanzia è concessa durante un congruo periodo per i licenziamenti, le provvidenze economiche sono fondate sul sistema della mutualità, così socialmente e modernamente caratteristico. Grandioso risultato, dunque, che già deve lasciarci soddisfatti. Di molte, comunque, delle esten-

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 GIUGNO 1950

sioni sancite dalla Commissione parleremo a suo tempo; guardiamoci, tuttavia, dal miraggio di voler fare subito un grande castello e di voler impiegare il modesto capitale che abbiamo a disposizione per fare, soprattutto, una facciata molto decorosa. Io ritengo che sia bene invece spendere il capitale a disposizione per costruire delle armature di ferro, per adoperare mattoni e malta molto resistenti, mentre le decorazioni e gli abbellimenti potranno venire in seguito.

In questa materia, del resto, è accaduto sempre che si sia proceduto per gradi, e la legge ha avuto la specifica funzione di consolidare quelle che erano state le conquiste raggiunte dagli stessi lavoratori, o da particolari categorie di essi, attraverso l'azione sindacale.

Indietro non bisogna andare, ed io considererei già un risultato apprezzabile quello di estendere a tutte le categorie dell'industria, del commercio, del credito, le condizioni che solo alcune categorie ora godono in virtù di contratti collettivi, e che danno come tali luogo a contestazioni. Si tratterebbe quindi, di estendere al *plafond* massimo l'efficacia della legge. E poi, il trattamento previsto dalla legge non può essere se non un trattamento minimo, con il quale si lascia aperta perfettamente la possibilità delle migliori realizzazioni sindacali, le quali peraltro, oltre quel limite cui ho accennato, non si sono sino ad ora spinte, ma che potranno essere appunto facilitate dal fatto di avere già una base di partenza.

Ed io vorrei infine fare un accenno che può essere considerato arido.

È stato rimproverato al collega onorevole Sabatini di aver messo l'accento su certe situazioni di carattere economico. Io dico che, quale che sia lo slancio del nostro cuore, quale che sia la convinzione che abbiamo di certe istanze sociali, è certo che noi da determinate esigenze economiche non possiamo prescindere. E, del resto, io so che, per dichiarazione della stessa onorevole relatrice, tutta la Commissione è stata d'avviso che non si poteva prescindere dai limiti posti dalla economia.

Ora, io mi limiterò a richiamare in particolare l'attenzione su questi elementi. Dalla data di presentazione del disegno di legge (1948), vi è stato un notevole incremento degli oneri sociali e previdenziali. È chiaro che nessuno di noi ha il coraggio di dire che bisogna togliere qualche cosa alla madre o al fanciullo, ma io credo che nessuno di noi ha nemmeno il coraggio di dire che

bisogna togliere qualche cosa ai vecchi pensionati o ai disoccupati o ad altre categorie di assistiti dalla previdenza sociale, perchè tutte queste categorie sono in stato di bisogno e tutte meritano il massimo sforzo possibile nel loro interesse.

Ora, è certo che quello che si fa per gli uni, purtroppo condiziona anche quello che si può fare per gli altri. Non possiamo prescindere da questo. Se potessimo occuparci soltanto delle madri o soltanto dei vecchi pensionati o dei disoccupati, io credo che, con uno sforzo di tutta l'economia nazionale, noi potremmo raggiungere risultati veramente notevoli ed apprezzabili. Purtroppo, dobbiamo occuparci di tutte queste categorie insieme, con la limitazione di mezzi che abbiamo a disposizione.

Se la Camera mi consente, vorrei ricordare che dal 1948 abbiamo avuto l'introduzione del contributo per l'I. N. A.-Casa a favore dei disoccupati; l'aumento dell'aliquota contributiva per gli assegni familiari nel settore dell'industria (dal 18,45 al 20,50 per cento); l'aumento dei contributi agricoli unificati per effetto dell'aumento della quota per l'assicurazione malattia, dal 1° gennaio 1950; l'aumento dal 1° gennaio 1950 del contributo per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura; l'abolizione del limite di lire 1500 di retribuzione ai fini della ricorrenza dell'obbligo assicurativo per gli impiegati: il che significa oneri contributivi di previdenza sociale per tutti gli impiegati privati, l'estensione dell'obbligo di assicurazione contro la disoccupazione in agricoltura, per effetto della legge 29 aprile 1949, n. 264; ed inoltre dobbiamo provvedere ancora alla abolizione dell'indennità di caro-pane che richiederà un ulteriore aumento del contributo in agricoltura.

L'onorevole Sabatini poi ha ricordato che siamo all'affannosa ricerca di una piccola aliquota che ci consenta finalmente di finanziare i corsi di addestramento professionale, soprattutto per giovani apprendisti, altra necessità inderogabile del nostro paese. Noi sappiamo inoltre della tragica situazione dell'Istituto di malattia, e del grave sbilancio nel quale si trova, della inadeguatezza dei mezzi di cui dispone. Io credo di non svelare alcun segreto dicendo che dovremo porci presto questo problema e dovremo ravvisare i mezzi finanziari ed economici, probabilmente inasprire i contributi, per far fronte a questa situazione.

Credo che nel sentimento della Camera, come nel mio sentimento, vi sia anche l'ansia di fare qualche cosa, sia pure entro limiti

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 GIUGNO 1950

modesti, per i pensionati della previdenza sociale: è un'altra esigenza alla quale bisogna provvedere.

Vi è, quindi, tutto un insieme di esigenze che devono essere necessariamente coordinate, perchè tutte possano, entro i limiti posti dalle nostre disponibilità, essere soddisfatte.

Quindi la resistenza all'aggravamento degli oneri non significa svalutazione della importanza, che bisogna dare alla tutela anche economica delle lavoratrici madri, ma è una dura legge che ci è imposta da questo corso di esigenze, a cui l'economia generale del paese, ed il reddito nazionale, che è poi il pozzo da cui tutto bisogna prelevare, è chiamata a dare soddisfazione.

Io credo, onorevoli deputati, di avere precisato con completezza i criteri fondamentali, da cui è mosso il Governo nel valutare, con senso di viva responsabilità, l'importanza di questa legge, nel considerare quello che si può fare per migliorare l'originale progetto presentato dal Ministero. Io sono convinto che, uniti come siamo nella reverenza verso le lavoratrici madri, nel desiderio ardente di tutelarle, nella misura più larga possibile,

noi saremo anche uniti nel senso di responsabilità che ci deve portare a fare una legge che, pure spinta fino al limite estremo delle possibilità, tenga anche conto delle diversità che naturalmente esistono fra i diversi tipi di rapporto di lavoro e sappia imporsi quelle necessarie limitazioni che sono segnate dal grado di sopportabilità dell'economia nazionale. Io credo che se sapremo mettere da parte qualche piccolo scoglio che ostacola il rapido cammino della discussione, che se avremo il coraggio di dire che certe cose occorre riesaminarle, per ricercare i mezzi idonei, l'aspettativa delle lavoratrici potrà essere soddisfatta e noi potremo avere la coscienza di avere, anche in questa occasione, servito il nostro paese. (*Applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13,15.**

---

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. ALBERTO GIUGANINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI